(Archivio di Stato di Bologna - Sezione del Comune - Società degli Orefici, Statuti)

Vol. del 1293, fol. 2 v.°

Quod procuratores teneantur ponderare balantias et marchos societatis.

" Item statuimus et ordinamus quod procuratores et ministralis aurificum teneantur videre et ponderare marchos et balancias omnium de dicta arte aurificum si essent iusti ad marchum societatis aurificum quod est penes massarium societatis et si reperirentur aliquem sociorum nostrorum non iustum marchum et balancias habere condempnetur per ministralem et procuratores in x solidos bon. pro qualibet vice, nec massarius debeat ponderare cum dicto marcho dicte societatis nisi ponderando marchos sociorum nec dimitti ponderare et hoc debeat fieri semel pro eorum tempore et plus si videbitur procuratoribus cum ministrali

---

Ibid. Vol. dell'anno 1299, fol. 4 v.°

" Statuimus et ordinamus quod ministrales ~~et~~ societatis aurificum teneantur et debeant videre et ponderare marchos et balancias omnium dicte societatis si iusti sint ad marchum societatis predicte quod est penes massarium dicte societatis et si reperiretur aliquem ex dictis aurificibus non iustum marchum vel balantias habere condem=

pnetur per ministrales in x solidos bon. pro qualibet vice. Et quod massarius societatis non debeat pondera=re cum dicto marcho societatis nec ponderari facere nisi ponderando marchos illorum de societate. Et semel eorum tempore hoc facere teneantur et plus si eis videbitur.

Ibid. Vol. del 1356, fol. 7 v°.

De marcho tenendo in qualibet statione, rubrica.

"Statuimus et ordinamus quod quilibet de membro ope=rancium aurum vel argentum habere debeat et tenere in sua statione unum marchum vel duos legalles et bulla=tos bulla Comunis Bononie et billancias iustas et legalles et cum eis ponderare pena cuilibet predicta non servanti viginti solidos bonon. pro qualibet vice et rector teneatur singulis quindecim diebus ad minus rimari per staciones de predictis et videre si sunt le=galles et culpabiles repertos condempnare prout supra=dictum est.

Ibid. Vol. del 1383 fol. 5.

Quod ministrales debeant ponderare marchos.

"Statuimus et ordinamus quod massarius et ministrales dicte sotietatis qui pro ~~tempore fuerit~~ fuerint teneantur et debeant durante eorum offitio ad minus semel videre et ponderare marchos et bilantias hominum dicte artis si iusti et iuste fuerint et bulati bula comunis Bononie, scilicet mar=chi tantum ad marchum sotietatis predicte vel comunis Bononie. Et si repericerint aliquem de dicta arte habere marchos non bulatos vel non iustos in sua statione vel bilantias non iustas in sua statione

vel domo vel in aliquo alio loco ad eorum pe-
titionem, condempnetur quemlibet delinquentem
et culpabilem repertum pro quolibet marcho
non iusto et non bulato ut supra in solidos[1]
bon vice qualibet. Et si dicti massarius et mi-
nistrales fuerint negligentes et remissi in pre-
dictis incidant ipsi et quilibet eorum in pe-
nam viginti solidorum bon. pro quolibet et
vice qualibet qua si fuerint negligentes et
remissi dicte societati de facto aplicanda.
Et per novos massarium et ministrales irre-
missibiliter exigenda ab eis, et quod massa-
rius et ministrales aliquis dicte societatis non
possint vel debeant ponderare cum dicto mar-
cho vel bilantia dicte societatis nisi quando
vadunt pro querendo ad stationes de predictis
ut dictum est, pena cuilibet massario et
ministrali contrafacienti sol. decem bon. pro
quolibet et vice qualibet dicte societati
aplicanda et irremisibiliter exigenda ab eis.
Decernentes insuper quod quilibet exercens
dictam artem et retinens stationem pro
se teneatur et debeat continue habere et
retinere in sua statione propria vel con-
ducta ad minus unum marchum et unum
par bilantiarum ita quod predicti massa-
rius et ministrales possint et debeant libere
videre dictos marchos et bilantias, et eorum
officium predictum exercere, pena cuilibet non
retinenti ut dictum est solidos decem bon.
Pro quolibet contrafaciente et vice qualibet de

[1] Non è indicato il quantitativo.

3

de facto auferenda et irremissibiliter exigenda per dictos massarium et ministrales et dicte societati aplicanda. Mandantes et insuper providentes quod massarius et ministrales ac rector qui pro tempore fuerint una cum eorum conseiliariis vel maior ipsorum pars debeat eligere nominare et deputare unum bonum virum de arte predicta et operarium dicte artis qui sit etatis ad minus treginta annorum et fuerit operarius artis aurificum suus magister spatio et tempore quinque annorum suis propriis manibus qui debeat adiustare omnes marchos et bilantias civitatis guardie et comitatus de districtus Bononie more solito adiustari. Cuius officium durare debeat spatio unius anni et sic succesive eligatur et nominetur de anno in annum cum emolumentis actenus haberi consuetis.

(Statuti 1356)
fol 6.

Item quod dicta societas aurificum habere debeat unum corectorem elligendum ut supra qui sit sufitiens et instructus in arte predicta qui habeat videre omnia laboreria que conficientur per eos potquam confecta fuerint. Et habere debeat unum signum cum quo signare debeat laboreria supradicta nec ea possit signari nisi in eo vel in eis viderit signum alicuius ex magistris dicte societatis conficientis laborerium supradictum quod sibi fuerit presentatum. Que laboreria per dictum corectorem signanda signari debeant ad formam lighe superius datam et descriptam aliax non sub pena dicto corectori dupli eius quam inciderit tallis magister aurifex defectuose conficiens

---

Ibid. <u>Statuti</u> dell'anno <u>1356</u>, fol. 6

" Item quod quilibet magister aurifex et quilibet de dicta societate habere debeat unum signum fereum scultum aliquo suo signo cum quo signare debeat omnia laborería per eum conficienda post perfectio=nem dicti laborerii intelligendo de laboreriis que comode signari possunt, nec possit alliquod laborerium vendere sub pena infra=scripta nixi ut supra signatum

N. B - Aggiungere al segno [segno]

Ibid. <u>Statuti</u> dell'anno 1383, fol. 12

Quod quilibet magister teneat signum, Rubrica.

" Item statuymus et ordinamus quod quilibet magister aurifex seu operarius dicte artis retinens suam stationem propriam vel conductam habeat et habere debeat et tenere unum signum fereum schulptum aliquo suo signo cum quo signare debeat omnia laboreria per eum confitienda intelligendo de laboreriis que comôde signari possunt, nec possit aliquod laborerium dare vel vendere nixi fuerit signatum singno supradicto ad penam quinque solidorum bon. pro qualibet untia laborerii supradicti non signati auferenda de facto per rectorem dicte artis a tali delinquente et dicte societa=ti aplicanda.

AMBITIOSO
FAMVLATV
MDC
LXXII
LIBERTAS

RIFORMA
DELLI STATVTI
DELLA COMPAGNIA
DE GLI OREFICI
Della Città di Bologna.

A Laude, e Gloria dell' Altissimo

SIGNOR IDDIO,

DEL SALVATOR NOSTRO

GIESV CHRISTO,

E della Beatissima sua Madre

SEMPRE VERGINE MARIA.

Et ad honore, e riuerenza delli Beati Apostoli Santi Pietro, e Paolo, e delli Gloriosi S. Petronio, S. Domenico, S. Francesco, S. Ambrogio, S. Floriano, S. Procolo, S. Ignatio, S. Francesco Sauerio, e de gli altri Santi Diffensori, e Protettori della Città di Bologna, & ad honore, e riuerenza del Gloriosissimo S. Eligio Protettore dell' Vniuersità de gli Orefici, e di tutta la Celestial Corte.

Ssendo, che per la longhezza de' tempi, e corso d' Anni si variano i costumi, e le forme del viuere, e che le Leggi antiche ricercano moderatione, e riforme; & essendo per ciò stati eletti, e deputati dalla Compagnia de gli Orefici li Magnifici, Signori Girolamo Giusti Massaro, Achille Scarselli, Gio. Domenico Menegatti, Gioseffo Sforza, Gioseffo Prandi, e Girolamo Corsini in Assonti ad esaminare, correggere, & insinuare, ciò che possa esser bisogno per la riforma delli Statuti della detta Compagnia con Autorità, Potestà, e Balia alli medesimi, ò maggior parte di essi attribuita à tutti gli Huomini della stessa Vniuersità, come per Decreto rogato da Ser Francesco Maria Tagliaferri loro Notaro sotto li 10. Aprile 1670.

Quindi

Quindi è, che dopo fatte tutte le douute considerationi, & esaminato diligentemente ogni cosa da considerarsi per buona regola, e mantenimento della Compagnia degli Orefici, si sono fatti li presenti Statuti, Leggi, e Prouisioni da osseruarsi inalterabilmente, & in perpetuo da tutti gli Huomini Obedienti, ò in qualsiuoglia modo dependenti dalla Compagnia sudetta, il tenore de quali Statuti, Leggi, e Prouisioni è il seguente.

RIFOR-

RIFORMA
Delli Statuti della Compagnia de gli Orefici della Città di Bologna.

Del Conseglio. Cap. I.

Auendo l'esperienza fatto conoscere di quanto beneficio, & vtile riesca alla Compagnia de gli Orefici l'esser retta, e gouernata da vn Conseglio, Massaro, Rettore, & Vfficiali di esso in conformità dell'erettione fattane per Partito dell'Illustrissimo Reggimẽto sotto il dì 3. Ottobre 1615. Perciò si statuisce, & ordina, che in auuenire, e sempre, debba tal Vniuersità hauere vn numero prefisso di venticinque Huomini Cittadini tutti di trè Origini, ò almeno di due, compresone sempre la propria, di non minor età di venticinque Anni, e che per lo meno habbino con le loro proprie mani essercitata l'Arte lo spacio di cinque Anni, come Capi, e Padroni di Bottega, e siano di buona vita, e fama, e dal qual numero di venticinque Huomini debbano con le regole, che si diranno, eleggersi il Massaro, Rettore, & altri Vfficiali della Compagnia.

Del modo di eleggere gli Vfficiali, e loro Imborsatione. Cap. II.

PEr maggior regola, e gouerno della Compagnia si statuisce, che debba esser questa retta, e gouernata da vn Capo, & Vfficiali di essa, cioè Massaro, Rettore, trè Consiglieri, & vn Custode da eleggersi nella forma, che si dirà, e con le obligationi, giurisdittione, pesi, & honori soliti, e consueti: l'elettione de' quali debba farsi nella forma seguente, cioè

Il Massaro pro tempore, fornita, che sia l'Imborsatione, farà chiamare, e radunare il Conseglio nella forma, che si prescriuerà, & in quello cõgregato in numero legittimo, proponerà di venire à formare l'Imborsatione, e farà scielta di dodeci Huomini del Conseglio, i più Antiani d'Aggregatione, quali così eletti, douranno esser scrutiniati nel detto Conseglio legittimamente congregato à faue bianche, e nere, & i Partiti si douranno raccogliere dal Consigliere più Antiano, e li sei di essi, che haueranno più bel Partito, siano, e s'intendano eletti Assonti in compagnia del Massaro, che sarà pro tempore, à far l'Imborsatione, e quando portasse il caso della parità de' Voti, all'hora farà riproporre à Partito li Soggetti, che haueranno hauuto egualmente i Voti, e quello, ò quelli saranno ne' Voti superiori, sarà vnito à gli altri, e tutti questi saranno gli Assonti à far l'Imborsatione in compagnia del Massaro, come sopra.

Eletti tali Assonti, dourà il Massaro in compagnia di essi, chiudersi immediatamente con il Notaro della Compagnia (escluso ogn'altro) sù la Sala dell'Audienza, e douranno essi Assonti giurare in mano del Massaro di tener segreta l'Imborsatione, che faranno, nè d'indi possano mai partirsi fin tanto, che non sia finita, e serrata tal' mborsatione, e quando vno si partisse non possa più ritornarui, e chi partisse senza licenza del Massaro resti priuo de gli Vfficij per quella Imborsatione, mà resti l'autorità appresso quelli, che non partiranno, purche siano due almeno, & il Massaro, e Notaro, e questi doueranno scrutiniare à faue bianche, e nere tutti gli Huomini del Conseglio descritti, come tali nella Matricola, e che habbino per trè Anni almeno d'Aggregatione nel medesimo Conseglio.

Primieramente poneranno à scrutinio tutti gli Huomini del Conseglio, i quali habbiano per lo meno Anni trenta d'età, & eleggeranno tanti Massari, quanti saranno le Palle, che occorreranno di farsi, intendendosi, che quelli, che haueranno più bel Partito s'intendano, e siano Massari da porsi, come tali nelle Palle da farsi.

Doppoi eleggeranno con l'istessa regola li Rettori.

Fatta l'elettione predetta, formeranno le Palle, in ciascheduna delle quali poneranno vno delli Massari eletti, come sopra, & vn Rettore, & in oltre poneranno in ciascheduna di esse Palle trè con titolo di Consiglieri che habbiano almeno l'età di venticinque Anni, & Anni trè d'Aggregatione, e Custode, e questi doueranno esser di quelli, che non sono stati eletti nè per Massari, nè per Rettori, e fatte tali Palle, se ne farà incontinente Registro dal Notaro, e quelle si poneranno nella Borsa solita da conseruarsi nella solita Cassa de gli Vfficij con trè Chiaui, vna delle quali resti appresso il Massaro, l'altra appresso il Rettore pro tempore, e l'altra appresso il Depositario.

Dell' Estrattione de gli Vfficiali. Cap. III.

LA seconda Domenica del Mese di Giugno, & il primo giorno di Decembre rispettiuamente, saranno quelli ne' quali si stabilisce douersi fare l'estrattione de gli Vfficiali della Cõpagnia per il Semestre all'hora prossimo futuro nella Casa della Compagnia, e douerà il Massaro il giorno auanti ordinare al Notaro la chiamata del Conseglio con polize, e con espressione in esse del giorno, & hora di farsi l'estrattione. Passata che sarà l'hora prescritta nelle Polize, il Massaro si congregarà nella Sala solita della radunanza con tutti gli Huomini, che saranno comparsi, e col Notaro della Compagnia, e procederà all'estrattione della Palla de gli Vfficiali nuoui, la qual Palla si douerà estraere dallo stesso Massaro, ouero da vn Putto secondo parerà al Massaro medesimo, la qual Palla si leggerà ad alta voce dal Notaro, il quale publicata, che l'haurà,

dourà

douerà farne registro, e memoria sù i libri soliti. Con dichiaratione, che l'estrattione fatta in altra forma sia nulla, & inualida.

Et accadendo, che Dio non voglia, che dopo fatta l'Imborsatione mancasse qualche Soggetto, ò per morte, ò per altro accidente, ò veramente, che vna Palla non fosse intieramente compita, in tal caso douerà estraersi vn'altro dalla Borsa de' Sopranumerarij di quell'Ordine, nel quale sarà stato posto il mancante, e quello, che verà estratto, douerà succedere nello stesso Vfficio, pur che non sia de' compresi nella Palla, nella quale mancasse l'Vfficiale, nel qual caso si procederà à nuoua estrattione.

Del Giuramento de gli Vfficiali. Cap. IV.

IL Massaro, Rettore, & Vfficiali esttratti, come sopra il primo, ò secondo giorno di Gennaro, & il primo, ò secondo giorno di Luglio rispettiuamente, chiamato il Conseglio per ordine del Massaro con Polize il giorno antecedente, doueranno giurare in mano del Massaro vecchio residente al Banco al suo luogo, di osseruare, e far osseruare pienamente quanto dispongono i Statuti, e di tutto ne dourà far Rogito il Notaro della Compagnia, e seguito tal giuramento, il Massaro, & Vfficiali vecchi cederanno il Luogo, e l'Vfficio alli nuoui.

Delle Vacanze de gli Huomini del Conseglio. Cap. V.

ACcadendo Vacanza di Luogo nel Conseglio per Morte, per rinontia, ò per qualsiuoglia altro accidente, essendoui figliuolo habile, e sufficiente di età almeno d'Anni venti, & essercente dell'Arte. Il Massaro, Vfficiali, & Huomini del Conseglio l'habbino d'ammettere senza eccettione alcuna, e non essendoui figliuolo, il figliuolo del figliuolo, e non essendoui questo, il fratello del Defonto, e non essendoui il fratello, il figliuolo del fratello del Defonto, concorrendoui sempre l'età, e requisiti sudetti, & in caso, che non vi fossero i Successori, come sopra, all'hora debba il Conseglio publicare la Vacanza, e porre a Partito vn Soggetto, che sia Cittadino di Origine propria, paterna, & auità, ò almeno della propria, e d'vna dell'altre. Che sia d'età almeno d'Anni venticinque. Che habbi essercitato, & esserciti con le proprie mani l'Arte per lo spacio continuo d'Anni dieci, de' quali almeno cinque, come Capo, e Patrone di Bottega, & ottenutosi il Partito per li due terzi de' Voti nel Conseglio legittimamente congregato, si proponga all'Illustriss. Reggimento dal quale essendo approuato con suo Partito, s'intenda, & effettiuamente sia surrogato nel detto Conseglio, e come tale il Massaro lo farà registrare nella Matricola nell'vltimo luogo. E non essendo approuato dall'Illustriss. Reggimento il Soggetto proposto, il Conseglio con la regola sopradetta ne proponga vn'altro, e così fino al riempimento del luogo.

E qualunque vorà esser scrutiniato per l'effetto predetto, vogliamo, che depositi in mano del Depositario della Compagnia lire sessanta di quattrini, le quali, ottenutosi dal detto il Luogo, vadano à beneficio, e regalo della Compagnia, & in caso, ch' egli non ottenga il Luogo, debba lo stesso Depositario restituirgli la somma depositata.

Del modo di radunare il Conseglio. Cap. VI.

NOn vogliano, che da altri, che dal Massaro di ragione pro tempore della Compagnia, e di sua espressa commissione si posi radunare il Conseglio, la radunanza del quale douerà sempre essere nella Casa della Compagnia sua solita radunanza, per il che fare douerà il Massaro ordinare al Notaro della Compagnia di formare le Polize con la nota del giorno, & hora, con far espressione in essa della Causa di tal chiamata, purche la Materia non sia segreta à giuditio del Massaro, le quali Polize si debbano portare diligentemente dal Garzone della Compagnia alle Case, ò Botteghe de gli Huomini del Conseglio, e darne relatione da riceuersi dal Notaro, e tali Polize doueranno esser portate almeno vn giorno per l' altro, cioè la sera per la mattina, e quando vi fosse vrgenza, la mattina per il dopo pranso. Passata, che sarà l' hora prescritta nella chiamata, il Massaro douerà radunarsi nella solita Sala, purche vi sia il Numero legittimo, & andando egli con gli Vfficiali al loro luogo, e lo stesso gli Huomini del Conseglio, e loro Notaro, farà chiudere la Porta della Sala, alla quale douerà assistere per di fuori il Garzone della Compagnia per esser pronto ad ogni bisogno: Dopoi il Massaro proporrà in Conseglio li Negotij. Sarà in libertà di ciascheduno, leuandosi in piedi, e col capo scoperto, dire modestamente il suo parere, & il primo leuato parli, nè si replichi da altri lo stesso, che fosse stato detto dal primo, & in caso di disparere, ò di contradittione etiàm di vn solo; Il Massaro douerà far porre vn' opinione à Voti segreti per scoprire mediante la pluralità di essi, oue più inclini il Conseglio, & in qual forma si habbia da proseguire il Negotio proposto per risoluerlo poi mediante il Partito delli due terzi de' Voti.

Il Numero legittimo del Conseglio s' intenda, e sia quello delli due terzi de gli Huomini del Conseglio non absenti dalla Città, e Territorio.

Tutti li Partiti si habbiano da ottenere per li due terzi almeno de' Voti affirmatiui de' Congregati in numero legittimo, come sopra.

E perche si considera molto seruitio della Compagnia, che i Partiti prima di esser proposti in Conseglio, siano esaminati frà gli Vfficiali: Perciò si ordina, che non si posa in maniera alcuna proporre nel Conseglio qualunque Partito, che non sia stato prima ottenuto à più Voti in Congregatione del Massaro, & Vfficiali, altrimente sia nullo, & di niun valore.

Dell Vf

Dell' Vfficio del Maſſaro, & Vfficiali, e loro Giuriſdittione. **Cap. VII.**

PEr mantenere le ſolite, & antiche Giuriſdittioni ſi ſtatuiſce, & ordina, che il Maſſaro, & Vfficiali habbiano facoltà, e piena autorità di render ragione, e miniſtrare giuſtitia alli Sudditi dell' Arte, & anche ad altri, che ſi ſottometteſſero alla loro Giuriſdittione, in tutte le differenze, e liti, che naſceſſero per coſe pertinenti alla Mercantia, e facende di dett' Arte, ò dependenti, & occaſionate da eſſa.

E quelli, che ſaranno moniti, ò citati dauanti à detto Maſſaro, & Vfficiali così ad inſtanza di qualſiuoglia perſona, che domandaſſe Giuſtitia, come ancora ex officio, debbano comparire perſonalmente, e non mediante Procuratore, e parendo à detti Maſſaro, & Vfficiali, debbano dare idonea ſigurtà per le ſomme, che ſaranno loro impoſte di ſtar à ragione, e pagare quel tanto ſarà giudicato.

Habbiano detto Maſſaro, & Vfficiali, ouero la maggior parte di loro (compreſoui ſempre il Maſſaro) piena facoltà, podeſtà, e Giuriſdittione di vdire, conoſcere, terminare, e decidere ſommariamente ſenza ſtrepito, ò figura di Giuditio, conſiderando la ſola mera, e pura verità, & equità del ſemplice fatto (laſciando da banda ogni cauilatione, e friuola eccettione, ouero ſotterfuggio, che allegare ſi poteſſe) ogni, e qualunque lite, differenza, ò queſtione, che dinanzi, ad eſsi ſi moueſſe, ò proponeſſe per ogni fatto, coſa, e quantità, ouero valore.

E parendogli neceſſario, domandando la parte, dare vna dilatione ſino in due, mà breui à prouare il fatto, & etiàm ſommariamente eſaminare Teſtimonij per conoſcere la verità ſino alla ſomma di cento Scudi, e più oltre di tal ſomma di cento Scudi, à requiſitione delle parti; Il Maſſaro, & Vfficiali predetti debbano farlo con il Conſeglio del Sauio da eleggerſi da eſsi, e che ſia del Collegio de' Dottori Ciuili della Città di Bologna, nè dalle loro ſentenze ſi poſsi appellare, querelare, ò in altro modo prouocare, ò dire di nullità, mà ſi debba ſtare à dette ſentenze, ò dichiarationi, e quelle mandare all' effettuale eſecutione.

Quando ſarà deciſa, e finita la lite, ò controuerſia eſsi Maſſaro, & Vfficiali poſsino dare dilatione almeno per dieci giorni al Debitore di ſodisfare al Creditore, & ancora più ſecondo la qualità del fatto, e la conditione delle perſone: E paſſato detto termine rilaſciare la reale eſecutione contro li debitori, ò ſue ſigurtà, facendo però precedere contro le ſigurtà legittime intimationi d' hauere à pagare almeno frà cinque giorni in caſo, che il Debitore ſi abſentaſſe, ò non haueſse il modo di pagare.

Et acciòche li detti Maſsaro, & Vfficiali poſsano con maggiore ſollecitudine, & applicatione terminare le dette liti, ò differenze, ſe gli conſtituiſse per loro ſalario, & emolumento, ſoldi due per lira, & in ragione di lira inſino alla ſom-

ma di lire cinquanta, e dalla somma di lire cinquanta sino à lire cento, soldi vno per lira, e dalla somma di lire cento sino à qualsiuoglia altra somma danari sei per lira, purche detto salario non pasi mai in tutto la somma di lire dieci di quatrini da diuidersi egualmente frà di loro, e quello, che perderà la lite, ò differenza sia condannato nelle spese.

Vogliamo ancora, & ordiniamo, che il detto Massaro, & Vfficiali, ò maggior parte di esi, come sopra, habbiano autorità di condãnare qualunque persona della Compagnia, ò suddito à quella per qualunque delitto, ò disobedienza, insino alla sõma di lire 50. e che da tale condanna non si posi appellare, nè per qual si voglia altra via reclamare, ò dire di nullità, mà tali pene si debbano riscuotere per ogni modo da tali delinquenti, ò condannati, & applicarsi ad vtile della Compagnia, nè vogliamo, che da alcuno di detta Arte, ò suddito di essa posi giurasi sospetto il Massaro, & Vfficiali, dauanti alli quali fosse conuenuto per qualunque lite, ò differenza, ancorche passasse la somma, e valore sopra espressa: mà li sia però lecito, hauendone sospetto, vno, ò due per causa giusta, e con giuramento in forma di recusarli, ò giurarli sospetti, e in questo caso si debba estraere à sorte vno, ò due de gli Vfficiali del Semestre prosimo passato, e questi succedano in simile causa solamente in luogo di chì sarà stato giurato sospetto.

Che per cause pertinenti all' Arte de gli Orefici si debba conuenire dauanti il Maßaro, & Vfficiali. Cap. VIII.

E Perche vogliamo, che la Giurisdittione del Massaro, & Vfficiali sia pienamente conseruata, perciò ordiniamo, che qualunque persona della Compagnia, ò obediente, ò in qual si voglia modo suddito à quella, così terriero, come forestiero, e di qual si voglia cõditione, debba in occasione di qual si voglia causa, ò differenza di cose, ò mercantia pertinente à dett' Arte, ò alcun membro di quella, ò ad essa dipendente, citare, ò conuenire dinanzi al Massaro, & Vfficiali di essa Compagnia sotto pena di lire 25. di bolognini, d'applicarsi alla Compagnia medesima, e da essergli esequito il pegno; eccetto però, se hauessero licenza dal Massaro, & Vfficiali, ò maggior parte di esi, d' andare ad altro Tribunale, della qual licẽza debba apparire ne gli Atti del Notaro della Cõpagnia.

Dell' Vfficio, & Autorità del Rettore. Cap. IX.

ESsendo l' Vfficio del Rettote di grande importanza, e di molta considratione, si ordina, e statuisce, che il Rettore dell' Arte legittimamente eletto, & estratto, hauendo accettato, e giurato, conforme si dispone di sopra, debba hauere di continuo appresso di sè le Tocche, così d' Oro, come d' Argento, & il Paragone à ciò deputato, che doueranno essergli consegnati dal suo Predecessore,

ſore, e vogliamo, che habbia autorità, e piena poteſtà, e Giuriſdittione di poter conoſcere tutte le differenze, che occorrerano per il tempo nella dett' Arte, così trà li Sudditi di quella, come frà qualunque altro, che ſi ſottometteſſe alla Giuriſdittione dell' Arte per cauſa della bontà, così delli lauorieri d' Oro, come di quelli d' Argento, e di qualunque altra ſorte, e loro lega, fatti, e fabricati per il tempo dalli Lauoranti, & Eſercenti di dett' Arte, ò alcun membro di quella, e di poter commandare à qualunque perſona della dett' Arte in tutte quelle coſe, che gli pareranno vtili, & honoreuoli all' Arte predetta, ſotto le pene, che à lui parerà, pur che non ecceda lire cinquanta di Bolognini.

E per maggior ſeruitio dell' Arte, e ſollieuo del Rettore, ordiniamo, che di tutti gli Huomini del Conſeglio, i quali habbiano l' età, & i requiſiti preſcritti all' Vfficio del Maſſaro, e del Rettore, debba farſi vn' imborſatione da conſeruarſi appreſſo il Maſſaro della Compagnia, dalla quale ogni ſeconda Domenica del Meſe, giorno della ſolita radunanza della Compagnia; vogliamo ſi facci eſtrattione di quattro Huomini in Conſiglieri di detto Rettore, & il loro Vfficio duri inſino all' altra eſtrattione: Il qual Rettore con due di detti eſtratti, come ſopra aſsieme col Notaro, e con vno delli Meſsi giurati del Commune di Bologna; da eleggerſi dalla Compagnia, doueranno frequentemente, e per lo meno due volte ogni Meſe viſitare tutte le Botteghe di dett' Arte, e loro anneſsi, e con diligenza cercare, & inueſtigare, ſe in quella ſi lauora di buon' Oro, e di buon' Argento, e ſe l' Oro, ò Argento, che ſi troua appreſſo li Maeſtri, e Lauoranti per far Lauori, ſia alla bontà taſſata, e conforme è diſpoſto, e ſi dirà nelli preſenti Statuti ſotto il Capitolo della Lega dell' Oro, e dell' Argento, e viſitare ancora, e conſiderare tutti li Lauorieri fatti, & incaminati, e ſe ſiano fatti, & incaminati fedelmente, e ſecondo la forma, che diſpongono li preſenti Statuti.

Sia ancora tenuto detto Rettore, per vigore del ſuo Vfficio, cercare, & inueſtigare tutti li Mercanti, Pegolotti, Gioielieri, Reuenditrici, Senſali, Reuenderoli, & ogni, e qualunque altra perſona, così Cittadina, come foreſtiera, che portaſſero Lauori d' Oro, ò d' Argento, ouero Miſti per vendere, ò riuendere, così per la Città, come nelle Caſe de' priuati, ouero per il Contado, e vedere, & eſaminare diligentemente, ſe tali Lauori ſiano buoni, e fatti ſecondo la forma delli Statuti: E trouando così in dette Botteghe, come appreſſo detti Mercanti, Reuenditrici, Pegolotti, Senſali, Reuenditori, & altri, come anche nell' Oſtarie, Alberghi, e Stancie, ò Locande, doue tali Mercanti alloggiaſſero, Robbe, ò Lauori, che li pareſſero fatti, ò fabricati contro, & eccedenti la forma de' preſenti Statuti; Poſſi detto Rettore (parendogli bene il farne Saggio) portar tali Lauori nella Caſa della Compagnia, & iui alla preſenza del Maſſaro, & Vfficiali di eſſa Compagnia, ò della maggior parte di loro

(com-

(compresoui però sempre il Massaro) farne far Saggio al fuoco da gli Assaggiatori publici, alla fede de' quali debba starsi, e trouando tali Lauorieri esser mancanti nella douuta bontà, condannare li Contrafacienti nelle pene disposte per li presenti Statuti, considerando sempre la Conditione della persona, e la qualità del fatto, e particolarmente se sia solito delinquere, d' applicarsi tali pene, per vna terza parte all' Accusatore, per vna terza parte à Luoghi Pij, e per l' altra terza parte à beneficio della Compagnia, la quale in caso, che tali Lauorieri non fossero trouati difettosi, debba ristorar quel tale del danno, che hauerà patito.

Et ancora possi, e debba proibire à tali Mercanti, & altri predetti con ogni rimedio, che non vendano nella Città, e nel Contado tali Lauori, e quando venisse allegato portarli per transito, all' hora il Rettore li debba bollare col Bollo dell' Arte, & in oltre ordinargli, che non debbano vendere tali Lauori in qualunque Luogo della Città, e Contado, mà quelli portar fuori, e contrauenendo, debba esso Rettore distruggere tali Lauorieri, e punire, e condannare li Contrafacienti nelle pene sudette d'applicarsi, come sopra.

Ordinando, e dichiarando ancora, che alcuno di dett' Arte Obediente, ò Suddito à quella, ouero alcuni di detti Gioielieri, Mercanti, Pegolotti, Vaganti, & altri per qualsiuoglia causa, non possa, nè debba opporsi, contradire vietare, ò impedire al detto Rettore, & altri predetti, che con lui saranno, l'esercitar detto loro Vfficio, mà debbano mostrare, e presentar prontamente ad esso Rettore, & ad ogni sua richiesta tutti li loro Lauori, e Gioie, & ogni sorte d' Oro, e d' Argento, che si trouassero hauer per far Lauori, & obedirlo in tutte quelle cose, che s' appartengono alla dett' Arte, ò alcun Membro di essa, & all' Vfficio di esso Rettore, e se alcuno contrauenisse alle predette cose possi, e debba detto Rettore à suo arbitrio condannare il disobediente nella pena sino alla somma di lire venticinque di Bolognini per ciascheduna volta nelli Casi, doue non fosse determinata maggior pena nelli presenti Statuti, d' applicarsi la metà alla Compagnia, e la metà à Luoghi Pij.

E per ouuiare alle fraudi, che potessero occorrere, si statuisse, & ordina, che il detto Rettore sia tenuto à tutte sue spese far la Compositione del Riempimento delle Annelle, la quale debba essere dell' infrascritta qualità, cioè. Di Cera nuoua gialla, e di Vollateggia di Cenere di Fucina, & in tanta quantità, che di continuo ne possi, e debba dare à tutti li Lauoranti, & Operanti di dett' Arte, che gliene chiederanno per far riempimenti per ogni sorte di Lauori, nè la possa far pagare più, che soldi due per onza, & à ragione di onze, sotto pena di lire cinque ogni volta, che non si trouasse fornito di tal Mistura, ò ricusasse di darne.

In oltre si ordina, che il detto Rettore nel fine del suo Vfficio sia tenuto consignare al nuouo Rettore le Tocche, & il Paragone, & in buon termine, come così haurà riceuute.

E perche

E perche si considera per molto laborioso l' Vfficio sudetto del Rettore, & accioche possa con animo maggiore esercitarlo; perciò si statuisse, ch' esso Rettore, oltre il Salario prescrittoli dallo Statuto da darsegli dalla Compagnia, debba ancora hauere durante il suo Vfficio la Regaglia del Bollo della Lega di Bologna, con il quale si bollano li Cocchiari, Forcine, e Moccatori, & altri Lauori fatti alla solita Lega di Bologna di onze noue, e danari venti per ogni libra.

Dell' Vfficio del Depositario, ò Sindico della Compagnia. Cap X.

Essendo di bisogno di hauere vn Depositario, ouero Sindico, il quale conserui, e custodisca gli effetti, & entrate della Compagnia, & esigga così le Obedienze, come il rimanente dell' Entrate di essa, e che assista alla difesa, e conseruatione delle ragioni della Compagnia medesima, perciò s' ordina, che dal Conseglio si facci scielta di tutti i Soggetti stimati habili per tal Vfficio, e che siano del Conseglio medesimo, e questi si pongano a scruttinio in esso Consiglio legittimamente congregato, e quello, il quale per li due terzi de' voti, ò sopra di essi preualerà à gli altri, s' intenda, e sia eletto in Depositario, ò Sindico di detta Compagnia, e caso, che in detto scruttinio si trouasse, che due, ò più hauessero parità di Voti, purche per lo meno fossero due terzi del numero del Conseglio, all' hora si facciano Policini, e se n' estragga vno, il quale sarà eletto in Depositario, ò Sindico per continuare in esso à beneplacito.

Eletto, che sarà tal Depositario, douerà prima di entrare in vfficio, giurare nelle mani del Massaro, per rogito del Notaro della Compagnia di esercitar detto Vfficio bene, fedelmente, e con buona cura, e fede, e di scriuere nel Libro à questo effetto deputato tutte l' entrate, e spese di detta Compagnia, e di dare buono, e real Conto della di lui amministratione ad ogni richiesta del Massaro, & Vfficiali, & in fine d' ogni Anno alli Sindici da deputarsi dal Massaro secondo l' vso, dalli quali Sindici douerà riportar saldo del Conto, & amministratione, mà il tutto per rogito del Notaro.

Di tutto il danaro, che per qualunque causa, così per obedienze, come per entrate di Stabili, e per qualsiuoglia conto della Compagnia entrerà nelle sue mani, douerà distintamente creare partite in buona forma sul Libro predetto à Credito della Compagnia, e fare le riceuute in forma à qualunque persona, che per tal conto pagherà danaro in sua mano.

Non possa il detto Depositario spendere somma alcuna di danaro per conto della Compagnia per qualsiuoglia causa, se non con Mandato sottoscritto dal Massaro, & Vfficiali della Compagnia, e dal Notaro.

E perche può accadere facilmente qualche spesa improuisa, per la quale non sia in tempo la radunanza del Conseglio; perciò si dà facoltà all' istesso

Depositario, ò sia Sindico di spendere in tal occasione sino alla somma di lire cinque senza altro Mandato, la qual spesa douerà poi esser portata nel Conseglio per hauerne l' approuatione, & il Mandato.

Sia cura del detto Depositario, ò Sindico di visitare le Case, e Beni della Compagnia, & in caso di bisogno di reparatione per mantenimento di essi douerà darne nota al Massaro, & Vfficiali, à finche diano gli ordini opportuni per tal riparatione, ò col commetterla allo stesso Depositario, ouero con deputare Assonti sopra di questo, conforme verrà giudicato meglio.

In qualunque occasione di difficoltà nell' estrattione, ò simili, douerà darne celeramente parte al Massaro, & Vfficiali della Compagnia, acciò piglino quei ripieghi, che conosceranno più proprij, & in caso, che per negligenza dello stesso Depositario, ò Sindico pericolassero esattioni, sia tenuto lo stesso Depositario, ò Sindico à ristorar del proprio la Compagnia.

E per maggior Cautela della Compagnia, si ordina, e dichiara, che il detto Depositario prima di entrare in Vfficio, debba indurre, e presentare al Massaro della Compagnia vn' idonea Sigurtà di amministrare il suo Vfficio realmente, e di render buon conto della sua amministratione, della quale Sigurtà debba il Notaro della Compagnia far rogito in forma.

Dell' Vfficio de' Consiglieri. Cap. XI.

L' Vfficio de' Consiglieri douerà essere di assistere sempre al Massaro ogni volta, che da lui verranno richiesti, e consigliarlo, & assisterlo in tutte le occasioni, che concerneranno al buon seruitio della Compagnia.

Sarà cura loro particolare, che non venghi posto alcun Partito nel Conseglio, se prima dal Massaro, & Vfficiali non sarà stata consultata, e digerita la materia, e che frà essi Massaro, & Vfficiali, sia stato ottenuto à più voti il Partito di portarlo al Conseglio.

Dell' Vfficio del Custode. Cap. XII.

FRà gli altri Vfficiali della Compagnia douerà esserui vno con titolo di Custode da eleggersi nella forma, che si eleggono gli altri Vfficiali, l' Vfficio del quale douerà essere di custodire tutti gli Apparamenti della Sagristia, e dell' Altare, e della Capella, che è nella Casa della Compagnia, come anche di hauer cura di tutti li Mobili della Sala del Conseglio, e di ogn' altra da consignarsegli per Inuentario, dal Depositario, ò Sindico della Compagnia, & in fine del suo Vfficio renderne buon conto alli Sindicatori.

Dell' Vfficio delli Sindicatori, e loro elettione. Cap. XIII.

SI ordina, che il Massaro, & Vfficiali nuoui nel principio del loro Vfficio, debbano eleggere due Huomini del Conseglio de' più esperti, & esercitanti

tanti dell' Arte, e quelli proporre al Conſeglio legettimamente congregato per hauerne, mediante il partito, la confirmatione, la quale ottenuta ſiano, e s' intendano detti due Soggetti eletti in Sindici per ſindicare il Maſſaro, & Vfficiali vecchi, li quali Sindici debbano dentro il termine di dieci giorni ſindicare detto Maſſaro, & Vfficiali, facendo prima far dichiaratione in publico Conſeglio delli Sindicatori da farſi, a fin che ogn' vno poſſa auanti di eſsi Sindicatori dedurre grauami, ò querele contro di eſsi Vfficiali da farſene di tutto Rogito per il Notaro della Compagnia, preſcriuendogli vn termine di otto giorni, auanti de' quali Sindicatori ſi doueranno giuſtificare tutte le querele, ò grauami per gli Atti del Notaro della Compagnia. Et in qualunque caſo, che auanti di detti Sindicatori venghi giuſtificata querela contro delli detti Maſſaro, & Vfficiali, habbiano eſsi piena autorità, e facoltà di far ſodisfare, e riſarcire qualunque grauato di tutti li denari, e pregiuditij riceuuti, & in oltre condannarli in pene pecuniarie, ſecondo la qualità de' delitti ſino alla ſomma di lire cento, come anche trouando calunia, ò querela ingiuſta, di condannare li caluniatori nell' iſteſſa forma.

Non vogliamo, che dalla ſentenza di detti Sindicatori ſi poſsi appellare, querelare, ò dir di nullità, nè reclamare ad altri, che à tutto il Conſeglio della Compagnia, dal qual con legittimo Partito de' Voti ſegreti debba darſi la Sentenza, qual Sentenza, ò abſolutoria, ò confirmatoria ſi debba mandare ad eſecutione.

Qualunque ſarà eletto in Sindicatore, come ſopra, douerà accettare prontamente l' Vfficio, e giurare nelle mani del Maſſaro di eſercitarlo rettamente, e di non conſiderare qualunque odio, ò paſsione propria, e chì non voleſse accettare l' Vfficio ſia tenuto di pagare lire cinque di quattrini alla Compagnia, nel qual caſo ſe ne dourà eleggere vn' altro come ſopra.

In oltre douerà il Maſſaro in principio d' Anno eleggere con la regola ſopradetta due altri Sindici per riuedere, e ſaldare i Conti al Depoſitario, con facoltà à medeſimi Sindici di fare il ſaldo conforme troueranno, e giudicaranno eſſer di douere, li quali doueranno per loro ricognitione riceuere la ſolita regalia di mezza libra di Pepe per ciaſcheduno da darſegli dal Depoſitario à ſpeſe della Compagnia ſenza altro Mandato, e con obligo à gl' iſteſsi Sindicatori di riferire in Conſeglio quanto haueranno trouato, e lo Stato della Compagnia.

Dell' Vfficio del Notaro. Cap. XIV.

ESſendo molto neceſſario, e buon ſeruitio della Compagnia di hauer vn Notaro intelligente per ſcriuere, e far mentione, e rogarſi di tutto quello occorrerà in ſeruitio della Compagnia medeſima, perciò ſi ordina, e

 ſtatuiſce,

statuisce, che per tal' effetto debba eleggersi dal Conseglio per legitimo Partito vn Notaro, il quale sia Cittadino di Bologna, e descritto nella Matricola de' Notari, e di habilità sufficiente, l' Vfficio del quale sarà d' interuenire à tutte le Congregationi così del Massaro, & Vfficiali, come del Conseglio, e di ogn' altra deputatione, che si facesse per qualunque negotio, e rogarsi di tutti li Partiti, Ordinationi, Decreti, e Deliberationi, ò Sentenze, che si faranno, da scriuersi per esso nei Libri a questo deputati.

Eletto, che sarà in Notaro della Compagnia, douerà prima d' ogn' altra cosa accettar l' Vfficio, e dopoi giurare nelle mani del Massaro d' essercitarlo fedelmente; starà sempre assistente alle Congregationi, ò Radunanze sudette, fino alla fine di quelle, e si rogarà ancora dell' Estrattioni, Elettioni, Accettationi, Imborsationi, Giuramenti, Sigurtà, e d' ogn' altra cosa pertinente alla Compagnia, come ancora di tutti gli Atti, che si faranno dauanti al Massaro, Rettore, & Vfficiali in occasione del tener ragione.

Douerà in oltre in occasione della radunanza del Conseglio far le Polize per la chiamata di quello, pigliandone l'ordine, e l' hora dal Massaro, e dopoi consignarle al Garzone, per portarle à gli Huomini del Conseglio.

Douerà in qualunque occasione, e sempre, che sarà chiamato dal Rettore, andar con esso alle visite, e rogarsi di tutto quello accaderà, ò sarà trouato in tal visita, & obedire al Massaro, & Vfficiali in quanto gli verrà ordinato.

Dell' Vfficio del Garzone. Cap XV.

CONoscendosi molto necessario per seruitio della Compagnia, l' hauere vna persona, ò sia Garzone di essa, che serua alle Congregationi, così del Conseglio, come degli Vfficiali, & in ogni altra occorrenza di chiamata di essi. Perciò douerà il Conseglio con i Voti, e seruate regole sopra espresse, eleggere tal persona, ò Garzone, l' Vfficio del quale sarà di seruire sempre personalmente in occasione di Radunanza di Conseglio, ò d' Vfficiali, portar le Polize alle Case, ò Botteghe degli Huomini, far Ambasciate, & ogni altra cosa, che gli verrà ordinata dal Massaro, & Vfficiali come sopra.

Del Signifero della Compagnia. Cap XVI.

PEr honorificenza della Compagnia, dourà questa hauere vn Signifero da eleggersi per Partito del Conseglio, il quale douerà in tutte le occasioni dell' vscita alle Funtioni publiche della Compagnia, andare vestito con l' habito presentante, auanti gli Huomini della Compagnia.

Della Festa del Protettore S. Eligio. Cap. XVII.

MIlitando la Compagnia degli Orefici della Città di Bologna sotto la Protettione del glorioso S. Eligio, la cui festa si celebra il dì primo di

di Decembre. Perciò si ordina, che per tutto quel giorno tutti gli Orefici debbano tener chiuse le loro Botteghe, in segno, e per Veneratione del Santo medesimo, e vogliamo, che quel giorno si adorni, & illumini nella miglior forma possibile la Capella, & Altare di detto Santo, posta nella Casa della Compagnia, nella quale doueranno quella mattina radunarsi il Massaro, Vfficiali, & Huomini del Conseglio à quell' hora, che sarà intimato dal Massaro, & iui vnitamente ascoltare la Santa Messa, e pregare il Santo per la Protettione della Compagnia, e dopoi ordinatamente andare col Signifero auanti, alla Chiesa de' Mendicanti di dentro, nella quale vi hà la stessa Compagnia l' Altare del glorioso S. Eligio, che pure douerà essere adornato, & illuminato, & à quello, in segno di Tributo, offerire vna Torza di cera bianca, & iui ascoltare vna Messa tutti vnitamente, al qual' Altare doueranno quella stessa mattina far celebrare il maggior numero di Messe, che si potrà, & il tutto à spese della Compagnia.

In oltre vogliamo, che per maggior veneratione del Santo medesimo, ogni seconda Domenica di ciaschedun Mese, giorno destinato per la radunanza del Conseglio, come ancora in qualunque altra occasione, che si radunasse lo stesso Conseglio in giorno festiuo, si celebri la Messa all' Altare medesimo del Santo, nella Casa della Compagnia, dal Sacerdote, che douerà esser stato eletto à tal funtione dal Conseglio della stessa Compagnia.

De' Salarij à gli Vfficiali, e Ministri della Compagnia. Cap XVIII.

Essendo cosa giusta, che ad ogni fatica sia costituita honesta mercede, & ad effetto, che gli Vfficiali possano con maggior commodità, e sollieuo asistere à gli affari della Compagnia; perciò se li costituiscono li seguenti salarij, cioè

Al Massaro di Collegio per il suo Vfficio	lire 12
Al Massaro di Ragione per il suo Vfficio	lire 24
Al Rettore per il suo Vfficio	lire 24
Alli trè Consiglieri per il loro Vfficio, e per ciascheduno	lire 12
Al Custode per il suo Vfficio	lire 10
Al Depositario ogn' Anno	lire 24
Al Notaro ogn' Anno	lire 24
Al Garzone della Compagnia	lire

Et in oltre douerà il Notaro della Compagnia conseguire per causa di tutti gli Atti, e Rogiti, che si rogarà, la Mercede prescritta dalle Constitutioni del Foro Ciuile dell' Eminentiss. Legato, da pagarsegli da particolari, e non dalla Compagnia, la quale, per tutto quello possa pretendere, per l' opera sua, li constituisce il sopradetto Salario di lire ventiquattro.

Quali

Quali Salarj si doueranno pagare alli sudetti Vfficiali in fine de' loro Vfficij, & Anno rispettiuamente, mediante i soliti mandati da farsi dal Massaro, & Vfficiali, conforme si è detto di sopra; proibendo espressamente al Massaro, & Vfficiali di spedire tali Mandati, se prima non consterà loro dell' Assolutoria, che doueranno il Massaro, & Vfficiali vecchi riportare dalli Sindicatori, sotto pena di pagare del proprio, anzi vogliamo, che siano immediatamente tenuti à tal pagamento.

De i Gioieglieri, e Mercanti Forestieri. Cap. XIX.

NOn essendo cosa honesta, nè lecita, che quelli dell' Arte, i quali di continuo habitano in Bologna, e che sopportano le grauezze ordinarie di detta Città, e di grauissime spese di pigioni di Botteghe, e Case, e che continuamente fabbricano, e fanno fabbricare Lauori, così d'Oro, come d'Argento, e che sostengono i loro Capitali longo tempo con speranza di venderli, & esitarli almeno à certi tempi dell' Anno; Siano di minor conditione, e restino delusi, e fraudati da alcuni Gioieglieri, e Mercanti, ò Riuenditori forestieri, quali alli tempi più atti ad ispedir Lauori, vengono in Bologna sotto nome di venire per transito, e si fermano per tanto spacio di tempo, quanto loro piace, e frà tanto carichi di diuersi Lauori, e di Gioie legate in Ori di bontà diuerse, e che non essendone alle leghe ordinate, e molte volte ancora accompagnati da alcuno di dett' Arte, che partecipa de' loro guadagni, vanno come di nascosto per le Case de' particolari, e massime per quelle più atte à comprare, e facendo mostra de' loro Lauori alettano questi, e quello à comprarne, e non si partono, che estraono dalla Città buonissima quantità di danaro, lasciando in contracambio Lauori, i quali non sono della douuta bontà con gran danno della Città, e scredito dell' Arte; Perciò s' ordina, e statuisce, che tali Gioieglieri, ò Mercanti, ò Riuenditori forestieri, subito, che compariranno in Bologna con alcuna sorte di Lauori, così d' Oro, come d' Argento, ò Gioie legate, come sopra, siano tenuti, e debbano quelle tutte presentare incontinenti al Rettore dell' Arte, e nelle mani di esso giurare se sono quiui per vendere, ò solamente per transito, & essendo per transito il detto Rettore li debba bollare le scattole, ò Borse di simili Lauori con il Bollo della Compagnia.

Et essendo venuti, e volendo vendere detti Lauorieri, ouero parte di essi. Il Rettore ne douerà far paragone, & anche saggio parendogli opportuno per vedere se sono alla Bontà douuta, e trouandoli buoni possino vendere tali Lauori per la Città, mà non mai per la Piazza, nè per le Strade publicamente, e vogliamo, che tali Gioieglieri, Mercanti, ò Riuenditori forestieri, come sopra, prima di vendere tali robbe habbiano ottenuto la licenza,

cenza,

cenza, ò Bolletta in ſcritto per mano del Notaro della Compagnia, e ſottoſcritta dal Rettore, e pagare per ſua obedienza in mano del Depoſitario della Compagnia lire cinque di Bolognini, e pagata tale obedienza, habbi facoltà di vendere i Lauori reuiſti, & approuati, come ſopra per tutto il tempo d'vn ſemeſtre, cioè, ſe tal licenza ſi darà nel principio, ò ſino alla metà del primo ſemeſtre, ſi debba intendere hauer tal foreſtiere licenza per tutto il primo ſemeſtre dell'Anno, e nondimeno ſia tenuto per il ſecondo ſemeſtre pigliar nuoua Bolletta, e pagare altre lire cinque per obedienza, come ſopra, dichiarando, che ſi debba intendere il pagamento per quel ſemeſtre, che correrà; E quando foſſe paſſata la metà del ſemeſtre, ſi rimette all' Arbitrio del Rettore il taſſarlo per quella ſomma, che gli parerà di conuenienza.

Et eſſendo queſti tali trouati vender ſimili robbe ſenza hauere la licenza, come ſopra, cadino, e s'intendino ipſo facto caduti nella pena di lire cento per ciaſcheduna volta, che ſaranno trouati, d'applicarſi per vna terza parte all'Accuſatore, per vn'altra à luoghi Pij, e per vn'altra alla Cõpagnia.

E parimenti cadino nella iſteſſa pena gli Orefici, i quali compraſſero ſimili Lauori da gl' iſteſsi Mercanti, che non haueſſero ottenuta la licenza di poterla vendere, come ſopra.

E per aſsicurarſi, che tali Mercanti, Gioieglieri, e Mercanti foreſtieri, come ſopra, non vendano ſe non la robba, e mercantia reuiſta, & ammeſſa dal Rettore; Ordiniamo, che lo ſteſſo Rettore debba ad ogni prezzo di Lauoriero porre vn filo di ſeta, con li due capi dentro vna Palla di piombo piccola, da poruiſi il Sigillo da farſi dallo ſteſſo Rettore a ſua elettione, e trouandoſi lauorieri non bollati, come ſi è detto, cadino nella pena di eſſere immediatamente guaſti, e ruuinati in modo, che non ſiano in conto alcuno in forma di poterſene ſeruire, e di lire cento d'applicarſi come ſopra.

E perche può eſſere, che parte, & anche tutti li Lauorieri, che ſaranno portati dalli Mercanti foreſtieri non ſiano trouati dal Rettore alla bontà douuta, & in ſtato da darſegli licenza da poterli vendere; perciò ſi ordina, che quei Lauorieri, che non ſaranno giudicati vendibili, ſi debbano porre in vna ſcattola, ò caſſetta, e quella legare, e Sigillare con il Sigillo del Rettore, & anche del Mercante (volendo) e tal caſſetta, ò ſcattola conſignarſi al Depoſitario per douerla cuſtodire ad effetto di reſtituirla poi al Padrone quando partirà dalla Città, e non prima.

Delli Riuenditori, Riuenditrici, Senſali, ò altri che andaſſero vendendo lauori d'Oro, o d'Argento per la Città Cap XX.

VOlendo prouedere a i grauiſsimi pregiuditij, che riceue l' Arte, e la Città tutta dal riuenderſi Lauori d'Oro, e d'Argento da' Riuenditori,

ditori, Riuenditrici, Senſali, ò altri fuori della Ruga degli Orefici, e particolarmente in Piazza, e per altri luoghi della Città, ſotto preteſto di riuendere lauori vecchi; perciò ſi ordina, che niuno delli ſopradetti così Huomini, come Donne poſsino riuendere ſorte alcuna di lauori d'Oro, ò d'Argento, ſe prima non ſi ſaranno preſentati al Rettore della Compagnia, & haueranno data Sigurta di lire cento di qutatrini, per rogito del Notaro della Compagnia, & in oltre hauerà preſa la ſua Bolletta, ò licenza, dal ſudetto Rettore con pagare ſoldi trenta per obedienza alla Compagnia, ò Depoſitario di eſſa ogni ſemeſtre.

Et ad effetto, che tali Riuenditori, Riuenditrici, Senſali, ò altri, come ſopra, non vendino lauori, i quali non ſiano fatti alla forma de' Statuti, maſsimamente nella parte, che riſguarda la bontà di eſsi; Perciò s'ordina che debbano portare, & eſibire allo ſteſſo Rettore tutti i lauorieri, che voranno vendere, il qual Rettore douerà eſaminarli ben bene, e trouandogli vendibili porrà vn filo di ſeta à ciaſcheduno di eſsi, palla di piombo con il ſuo Bollo, e queſti lauorieri, come approuati ſi potranno vendece da quei tali liberamente.

E caſo, che ſi trouaſſe appreſſo de gl'iſteſsi Riuenditori, ò altri ſudetti, lauorieri così d'Oro, come d'Argento li quali non foſſero contraſegnati, & approuati col Bollo nella forma, che ſi è detto, cadino quei tali nella pena di lire cento di quattrini per ciaſcheduna volta, & in oltre trouandoſi, che i lauorieri non bollati non foſſero alla Bontà douuta, ſia obligato immediatamente il Rettore farli guaſtare, e ridurre in ſtato di non poterſi raccommodare.

Delli Obedienti della Compagnia e loro Pagamenti Cap. XXI.

ESsendo coſa ragioneuole, che gli Obedienti di detta Compagnia, i quali habitano nella Città di Bologna ſentano, e godano in qualche parte le gratie, e conceſsioni, che godono quelli del Conſeglio, perciò ſi ordina, che a tutti, e qualunque Obediente di eſſa Compagnia, così Cittadino, come foreſtiere, che vorrà eſercitare la dett' Arte per ſe, ò per altri nella Città di Bologna, ſia lecito, e poſsi fare, & eſercitare tal' Arte, & ogni membro di quello, purche auanti, che incominciano à lauorare ſi preſentino al Maſſaro, & Vfficiali, che per il tempo ſaranno, e giurino in mano del detto Maſſaro di eſercitar l'Arte predetta dentro la Città, e nella Ruga degli Orefici frà li termini, che ſi aſſegnaranno à ſuo luogo nelli preſenti Statuti, e non in altro luogo, realmente, e da Huomo da bene, e di eſercitare pienamente la diſpoſitione degli Statuti dell'Arte, e di obedire al Maſſaro, & Vfficiali, & i loro precetti nelle coſe pertinenti all'Arte

l'Arte, & in ogn' altra cosa, che fosse conosciuta vtile, & honorifica alla Compagnia, nè mai venir contro di essa per qualsiuoglia causa, e di pagare le debite obedienze à suoi tempi, e di più diano incontinenti idonea Sigurtà almeno per la somma di lire cento di Bolognini, che si oblighi insolido per le predette cose il tutto per rogito del Notaro della Compagnia, altrimenti sia priuo di poter esercitar l'Arte, e cada nella pena di lire cinquanta d'applicarsi, come sopra.

E per obedienza, & in segno di quella siano tenuti, se saranno Cittadini pagare ogni semestre indiferentemente soldi quindici di quattrini al Depositario di essa Compagnia, se fumanti soldi venticinque, e se saranno forestieri soldi quaranta.

Dichiarando, che tutti quelli, i quali saranno vna volta fatti obedienti s'intenderanno per sempre obedienti insino à tanto, che compariranno dauanti al Massaro, & Officiali, e dichiararanno con giuramento nelle mani del Massaro di non voler più fare, nè esercitare l' Arte in auuenire, e trouandosi dopo tale dichiaratione esercitare l' Arte, cadino in pena di spergiuro, e di lire venticinque di quattrini d'applicarsi la metà alla Compagnia, e l'altra metà all' Accusatore.

Di più si ordina, e statuisce, che ogni Maestro, il quale accettarà nella sua Bottega alcun Lauorante sia tenuto, e debba dentro il termine di dieci giorni, dal dì che l'hauerà accettato, denonciare ne gli Atti del Notaro tal Obediente, & hauer cura, che à suo tempo paghi la douuta obedienza, alla Compagnia, altrimenti sia esso Maestro come adesso per all'hora si dichiara tenuto à pagare egli del proprio l'obedienza douuta dal Lauorante, contro del quale douerà poi releuarsi.

Si eccettuano però dal pagamento dell' obedienza tutti li Discepoli, ò siano fattorini minori d' Anni dicidotto, ma essendo maggiori di tal' età, siano obligati al pagamento delle obedienze, & ogni altra cosa, alla quale sono obligati li Lauoranti.

Tutti li Maestri di Bottega, che saranno Cittadini siano obligati di pagare ogni semestre soldi cinquanta per loro obedienza, se Fumanti lire trè, e soldi quindeci, se Forestieri lire cinque al Depositario della Compagnia, e questo per vna sol Bottega; dichiarando, che chì haurà più Botteghe debba pagare per quante Botteghe hauerà alla ratta sudetta.

In oltre si dichiara, che essendo vn negotio, ò vna sola Bottega in testa di più d' vno, ouero in compagnia di altri, ò che tutti lauorassero del Mestiere, in tal caso si dichiara, che vn solo debba pagare l'obedienza per Maestro, e l'altro, ò gli altri paghino solamente come Lauoranti.

Et ad effetto, che ciascheduno Maestro possi à sua libertà esimersi per sempre dal pagamento dell' obedienza, si ordina, e statuisce, che pagan-

do il detto Maestro in vna sol volta alla Compagnia, se saranno Cittadini Scudi dieci d' Oro, se Fumanti, Scudi quindeci simili, e se forestieri, Scudi venti d' Oro, debba la Compagnia medesima, mediante tal pagamento, dichiararlo immune, & habilitarlo dall' obedienza durante la sua vita naturale.

Del Modo di aprir Bottega. Cap. XXII.

VOlendo prouedere, che in auuenire l' Arte sia esercitata da persone esperte, perite, & intelligenti di essa; si dichiara, & ordina, che niuna persona, cosi terriera, come forestiera, possi aprire Bottega di Orefice sotto suo nome proprio nella Città, se non hauerà giustificato di hauer habitato continuamente con la sua fameglia in Bologna lo spacio almeno di cinque Anni, all' hora prossimi precedenti, e di hauere per tutto il detto tempo esercitato continuamente l' Arte nella Città, e nella Ruga degli Orefici da huomo da bene, & honoratamente, e di non esser mai stato condannato per commissione d' alcun delitto nell' Arte, e se sarà stato obediente, d' hauer pagato la sua obedienza al Depositario; il che giustificato, douerà presentare al Massaro, & Vfficiali idonea Sigurtà da obligarsi insolido con lui, per la somma di trecento Scudi d' Oro, di esercitare l' Arte da huomo da bene, e di osseruare la dispositione dei Statuti dell' Arte, e di pagare le douute mercedi a i Lauoranti, e suoi Operarij: & in oltre di pagare à suoi tempi la douuta obedienza alla Compagnia, il tutto per Rogito del Notaro della medesima Compagnia; & essendo forestiere sia obligato di pagare per ricognitione, ò regalo alla Compagnia, Scudi dieci d' Oro, per vna sol volta, e trouandosi per il Massaro, & Vfficiali, che alcuno, non osseruata la dispositione del presente Capitolo, hauesse temerariamente aperto Bottega, si ordina all' istesso Massaro, & Vfficiali di douer immediatamente far chiudere tal Bottega, sotto pena ad essi Massaro, & Vfficiali, che negligessero questa parte, di perdere i Salarij de' loro Vfficij.

Della Lega dell' Oro, e dell' Argento per Lauorieri. Cap. XXIII.

SI ordina, e statuisce, che nissun dell' Arte degli Orefici, così Cittadino, come Forestiero, e di qualsiuoglia conditione si sia, ardisca, ò presuma in modo alcuno in questà Città, ò sua Guardia, Contado, ò Ristretto, lauorare, ò far lauorare, vendere, ò far vendere, tenere, ò far tenere per se, ò per altri, nella sua Bottega, Casa, Statione, Banchetto, ouero in alcun' altro Luogo, sorte alcuna di Lauorieri d' Oro, i quali siano di minor bontà di danari venti per onza, in ragione del fino, e tal Lega, vogliamo si serua indiferentemente da ciascheduno, come sopra, & inalterabilmente,

E per

E per Lauori d' Argento di Grosseria, ò sia Mazzonaria, come sono Baccini, Boccali, Bocchie, Tazze di tutte le grandezze, Vasi, Bicchieri, Candellieri, di tutte le sorti, Piatti Tondi, Panatiere, Scaldauiuande, & ogn' altra qualità di Vasi spettanti alla Grosseria, e per le cose spettanti alle Chiese, come Croci, Candellieri, Lampade, Turriboli, Nauicelle, Paci, Calici, Patene, Ornamenti da Quadri di Pittura, di Specchi, & ogn' altra cosa simile, si ordina, e statuisce, che tali Lauorieri debbano essere, & effettiuamente siano alla bontà di onze dieci, e danari ventidue per libra, senza verun rimedio, e tali Lauorieri doueranno esser bollati dal Maestro, che gli hauerà fabbricati col Bollo suo proprio, il quale vogliamo sia vniforme all' Insegna, che tiene sù la sua Bottega, il rincontro del qual Bollo douerà dallo stesso Maestro esser stato presentato al Massaro, & Vfficiali per ritenersi con gli altri nella Casa della Compagnia dentro la Cassa degli Vfficij, & in oltre doueranno esser bollati col Bollo di vno delli due publici Assaggiatori, i quali per i Lauorieri, che non eccederanno il peso di vna libra, potrà valersi del Paragone, ò della Chiappola, mà essendo il Lauoriere di maggior peso, douerà farne il Saggio col fuoco, e trouandolo alla Bontà sudetta, bollarlo col Bollo publico, e proprio senza del quale non vogliamo, che si posși vendere, come Argento alla bontà sudetta di onze dieci, e denari ventidue per libra di fino.

Tutti gli altri Argenti, come Cocchiari Forcine, Moccatori, Campanini, Reliquiarij, Crocette, Scodellini, Scattolini, Centure, Finimenti di Bandoliere, Fibbie, Centurini, & ogn' altra cosa simile, doueranno esser in bontà non minore di onze noue, e denari venti del fino, per ogni libra, senza verun rimedio; e simili Lauorieri, quando non siano minori nel peso di vn' onza, doueranno esser bollati dal Rettore pro tempore con il Bollo della Compagnia, & in oltre contrasegnati con vn Bollo proprio dello stesso Rettore, da darsene dal medesimo prima d' entrare nell' Vfficio vn' Impresso al Massaro della Compagnia per conseruarlo, come sopra.

Possa nondimeno ciaschedun Maestro, ò Lauorante tenere, vendere, ò far vendere Lauorieri d' Argento Forestieri, purche siano bollati col Bollo della Città, oue siano fabbricati; volendo però, che prima di esporli alla vendita, habbiano portati detti Lauorieri à farli riconoscere dal Rettore dell' Arte, ad effetto di hauer l' assonto di venderli, & il prezzo per il quale douerà darlo.

Del prezzo de i Lauorieri così d' Oro, come d' Argento. Cap. XXIV.

PEr dare più aggiustatamente Regola al prezzo de i Lauorieri, così d' Oro, come d' Argento, si statuisce, & ordina, che il Massaro della

Compagnia in principio di ciaſchedun' Anno, debbà aſsieme con gli Vfficiali far lo Scandaglio delle Monete, così d' Oro come d' Argento, regolandoſi con la ſteſſa valutatione, per la quale ſono ammeſſe dalla Zecca di queſta Città, & à proportione di tal valutatione, douerà preſcriuere il prezzo, per lo quale doueranno gli Orefici vendere i loro Lauorieri d' Oro, e d' Argento reſpettiuamente per tutto quell' Anno, con darne nota in ſcritto à tutti li Maeſtri di Bottega, da tenerſi per eſsi affiſſa nella Moſtra, & in luogo viſibile, e commodo ad eſſer veduto da tutti.

Del Callo, che ſi hà da detraere da' Lauorieri d' Oro, e d' Argento. Cap. XXV.

SI ordina, e prouede, che da i Lauorieri, che ſi faranno, ſia lecito a i Lauoranti, & Operanti di dett' Arte ritenere per loro callo, cioè

Prima per tutti li Lauorieri, cioè Annelle, Croci da Caualieri, Fedi, Bolli, Sigilli, Riccordi, & altre ſorti di Lauori, che non hanno Pietra, Collane di getto con Gioie, Gioielli, Roſe da petto, Gallani, Pendenti, & altri Lauori, che ſiano di getto, non oſtante il peſo delle Gioie, ò Pietre fine, ò finte, ſi dourà detraere per callo carati ſei per onza.

Per li Lauorieri di filo, & altri Smaltati non ſi dà callo di ſorte alcuna.

Per le Annelle, in cui ſiano legate Turchine, Rubini, Granate, ò Pietre contrafatte, ò altra ſorte di Pietra, il riempimento, e la Pietra di queſta vadino per il callo, purche tal riempimento, e Pietra inſieme non paſſano carati quattro per Annello, e per le Roſette di vno, ò più ordini carati quattro per ogni ordine, e quello, che paſſaſſe ſi noti d' Intaglio dentro al-l' Aſta ad effetto di bonificarlo al Compratore; E quando foſſe giudicato in vn' Annello con Pietra non fina eſſerui più di quattro carati frà Pietra, e riempimento a giudicio del Maſſaro, e Rettore, quell' Annello ſia perſo, e vadi à beneficio delle Condanne, come ſopra, mà le Pietre fine, vere, e dure, vadino ſempre per il callo ſiano di qual peſo ſi vogliano.

Sia prohibito ad ogn' vno il ponere in alcun Annello altra ſorte di riempimento, che quello, che ſi fabbricarà dal Rettore, dal quale ogn' vno douerà andare à pigliare, ſotto pena alli Contrafacienti, di lire dieci di Bolognini, e quando ſi trouaſſe in ſimili Annelle, ò in altri Caſtoni, eſſerui Piombo, ò altra materia peſa, quelli, che l' haueranno fabbricate, cadino in pena di lire cento di quattrini per la prima volta, d' applicarſi, come ſopra; & eſſendo trouati in ſimili delitti la ſeconda volta, oltre la pena ſudetta di lire cento, ſiano ſoſpeſi dall' eſercitar l' Arte per vn' Anno; e ſe foſſero così temerarij, che cadeſſero la terza volta in ſimile delitto, vogliamo, che ſiano ſoſpeſi per ſempre dal poter eſercitare tal Arte in queſta Città,

nè

nè possano in conto alcuno esser rimessi senza legittimo Partito del Cõseglio.

Parimente per i Lauorieri d' Argento di Mazzoneria, ouero Grosseria, si cõcede per callo carati sei per onza, e lo stesso de i Lauoireri di getto, e di lima.

Della Pena per chi lauorasse di minor bontà della prescritta di sopra. Cap. XXVI.

SE qualcheduno così Maestro, come lauorante hauesse ardire di far lauorieri così d' Oro, come d' Argento in minor bontà della sopra espressa nel Capitolo della lega dell' Oro, e dell' Argento, si ordina, e commanda, che sia per la prima volta, che fosse trouato reo di tal delitto, punito nella pena insino alla somma di lire cinquanta di quattrini ad arbitrio del Rettore, & Vfficiali, e secondo la qualità del Delitto, & in oltre, che il lauoriere sia immediatamente guasto, e distrutto; e per la seconda volta, oltre la sudetta pena di lire cinquanta di quattrini, perda anche il Lauoriere; e per la terza volta, possi il Rettore, & Vfficiali condannarlo insino alla somma di lire cento, e della perdita del lauoriere, e questo sia irremissibilmente sospeso dal poter esercitar l' Arte per vn' Anno intiero; & in caso, che fosse così temerario, che delinquesse la quarta volta, cada questo immediatamente nella pena di lire cento di quattrini, della perdita del lauoriere, & in oltre sia dichiarato priuo di poter mai più esercitar l' Arte, e di esser tenuto per falsario; & essendo tal Delinquente vno de gli Huomini del Conseglio della Compagnia, sia immediatamente leuato dalla Matricola, e priuo, e casso del suo luogo, nè possa in conto alcuno esser rimesso all' esercitio dell' Arte, se non per Partito legittimo del Conseglio, e con obligo di dare idonea Sigurtà per la somma di cento Scudi d' Oro, di osseruare la forma de presenti Statuti.

Della pena per chi Falsificasse Rubini, ò altre Gioie, ò Pietre dure. Cap. XXVII.

PEr prouedere à gl' Inganni, che tal volta possono accadere nelle Gioie, & altre Pietre dure, e particolarmente per gli artificij, e tinture, che maliciosamente possono esser fatti alli Rubini, Zaffiri, & altre Gioie; Perciò dichiariamo, che qualunque frà simili artificij con trasformare le Gioie sudette, s' intenda, e sia effettiuamente caduto nella pena di falsario, e come tale possa, e debba esser punito.

Et in oltre sia priuo, e casso dal potere mai più in questa Città, e suo Territorio esercitar l' Arte, ò alcun Membro da essa dependente.

E nell' istessa pena dichiariamo incorso qualunque Orefice, ò Gioiegliere, ò altro dell' Arte, il quale hauesse, ò ritenesse simili Pietre falsificate nella sua Bottega, & in luogo, che si potesse arguire le tenesse per vendere.

De i la-

De i Lauori di Filo, e di Stampa. Cap. XXVIII.

CONoſcendoſi per eſperienza il grauiſsimo pregiudicio, che porta al publico il farſi Lauorieri di Filo, ò ſia di Stampa, per la quantità del riempimento, che in eſsi ſi pone; perciò ſi ſtabiliſce, & ordina, che non ſi poſſano fare in conto alcuno Lauorieri, ne i quali ſi ponga riempimento, Pietra, ò ſmalto, che in tutto ſia di maggior peſo di carati quaranta per onza, & in ragione d'onza, cioè, che ogni Lauoriere non poſsi hauere maggior tarra, che quella della quarta parte del ſuo peſo; Et occorrendo tal volta per volontà eſpreſſa di chi ordina tal Lauoriere, ò che la qualità del Lauoriere medeſimo richiedeſſe maggior quantità di riempimento; in tal caſo ſi ordina, che debba farſi nota del ſopra più del riempimento, che foſſe occorſo, e ſegnarlo nello ſteſſo Lauoriere, ad effetto di bonificarlo al Compratore, & ogni volta, che foſſe trouato vn ſimile Lauoriere, il quale haueſſe maggior riempimento del ſopra eſpreſſo, e non foſſe notato in eſſo Lauoriere la quantità del ſopra più alla Regola ſopradetta, vogliamo, e dichiariamo, che quello, il quale l'haurà fabbricato, ouero chì lo terrà per vendere, cada in pena di lire dieci di quattrini, e che il Lauoriere ſi guaſti, e queſto per la prima volta, e per la ſeconda, cada in pena di lire venti, e parimente ſi guaſti il Lauoriere, e per la terza volta cada in pena della perdita del Lauoriere, e di eſſer ſoſpeſo per vn'Anno dall'eſercitio dell'Arte: & in caſo, che foſſe così temerario di vſar ſimil fraude anche la quarta volta, vogliamo, che cada in pena di lire cinquanta di quattrini, e della perdita del Lauoriere, & inoltre ſia per ſempre priuo, e caſſo dal poter eſercitar l'Arte, nè poſsi eſſer rimeſſo ſenza legittimo Partito dal Conſeglio.

Eſſendo parimenti di pregiudicio grauiſsimo il fabbricarſi Annelle con Caſtone di quattro pezzi, in riguardo maſsime del non poterſi rimetterui le Pietre in caſo, che cadeſſero, ò ſi leuaſſero; perciò ſi prohibiſce eſpreſſamente la fabbrica di tali Annelle, non volendoſi in alcuna maniera, che ſi fabbrichino Annelle, che ſiano più di trè pezzi, mà vogliamo, che il Caſtone ſia effettiuamente di getto ſotto pena alli Contrafacienti della ſoſpenſione dell'eſercitio, e della perdita di tali Lauorieri, d'applicarſi le ſudette pene per vna terza parte all'Accuſatore, per vn'altra terza parte à Luoghi Pij, e l'altra terza parte alla Compagnia.

Che non s'indori alcuna moneta, nè ſi venda Oro macinato. Cap. XXIX.

PEr leuare ogni ſoſpittione di male, ſi ordina, e prohibiſce, che niſſuno poſsi, ò debba indorare, ò far indorare alcuna Moneta con Cunio ſpendibile, così d'Argento, come d'altri Metalli, ſotto pena di lire dieci di Bolognini, d'applicarſi per la metà alla Compagnia, e per l'altra metà all'Accuſatore.

Nè

Nè tampoco ſia lecito ad alcuno dell'Arte vendere alcuna ſorte, ò quantità d'Oro macinato ad alcuno, che non ſia dell'Arte medeſima, ſotto la ſudetta pena d'applicarſi, come ſopra.

Che ciaſcun Maeſtro tenghi il Segno, le Tocche, Paragone, e Bilancie. Cap. XXX.

PEr maggior cognitione delle Botteghe, Stationi, ò Luoghi, ne i quali ſi eſercita l'Arte, e perche alcuno non ſia degno di ſcuſa, ſi ordina, e ſtatuiſce, che ciaſchedun Maeſtro Oreſice, ouero lauorante di dett'Arte, il quale tenga Bottega, ſia tenuto, e debba hauere, e tenere in detta ſua Bottega in publico vn Segno, ouero vn'Impreſa affatto differente, e diſsimile da quelle de'gli altri di dett' Arte.

In oltre ſi ordina, che ciaſcheduno, il quale tenerà Bottega aperta, ò propria, ò ſotto nome d'altri, ſia obligato di continuo hauere, e tenere in detta ſua Bottega li Marchi, e Bilancie giuſte, e bollati col Bollo del Commune di Bologna, e del Giuſtatore; ſiano ancora eſpreſſamente obligati tutti quelli, i quali tengono Bottega aperta, come ſopra, ancorche foſſero Gioiellieri, à tenere di continuo in detta loro Bottega le Tocche dell'Oro, e dell'Argento alle leghe ordinate, & il Paragone, e frà le altre vna Tocca fatta, e cauata da vna Verga d'Oro, che ſia alla bontà, e lega di danari venti, ſotto pena di lire dieci di quattrini per ciaſcheduna volta d'applicarſi la metà alla Compagnia, e l'altra metà all'Accuſatore.

Et accioche detto Capitolo ſia continuamente oſſeruato, ſi ordina al Rettore di douerui ſeriamente inuigilare, e diligentemente inueſtigare, e cercare, e punire li contrafacienti irremiſsibilmente.

De' Maeſtri, e Lauoranti, & Attione contro di eſsi. Cap. XXXI.

VOgliamo, che qualunque Lauorante, & Operante dell'Arte di Orefice, ò di alcun membro di quella così terriero, come foreſtiere, il quale condurrà Luogo, Deſco, ò Banco da lauorare da alcun' Maeſtro di Bottega, ò ſuo Compagno, poſsi non ſolo lauorare al detto Maeſtro di Bottega, & ad altri dell'Arte, mà ancora ad ogni, e qualunque altra perſona, ancorche non dell'Arte, purche i Lauorieri, che farà così d'Oro, come d'Argento, ſiano alla lega, e bontà preſcritta dalli preſenti Statuti.

Si prohibiſce à tali Lauoranti il poter pigliar così dalli Maeſtri di Bottega, come da gli altri dell'Arte, e nè meno da qualſiuoglia altra perſona, nè tampoco tenere appreſſo di ſe ſotto qualſiuoglia preteſto, etiam di eſſere ſuo proprio alcuna quantità d'Oro, ò d'Argento in Lauori, che non

ſia

ſia alla giuſta bontà, e lega ordinata ſotto pena à ciaſcheduno, e per ciaſcheduna volta, che contrafarà di lire cinque di Bolognini per ogn' onza d' Oro, e libra d' Argento riſpettiuamente.

Prohibendo eſpreſſamente à tali Lauoranti di poter comprare, vendere, barattare, ò far altri traffici in dette Botteghe, ò sù le Moſtre di quelle, in pregiuditio del Maeſtro di Bottega, mà ſolo habbiano facoltà di lauorare di loro mano à chi li parerà (quando però non foſſero conuenuti diuerſamente con li ſudetti Maeſtri) ſotto la pena ſudetta.

E quanto all' Attione, che ſi hauerà contro de' Maeſtri, ò contro de' Lauoranti in qualunque caſo di riſtoro, ò bonificamento; Dichiariamo, che qualunque perſona, la quale hauerà dato Materia per far Lauorieri, Caparre, Gioie, Pietre fine, ò finte, ò Lauorieri d' accomodare, ouero fidata altra coſa alli Maeſtri di Bottega, habino queſti tali libera attione contro de' Maeſtri medeſimi, come anche ſe haueſſero conſegnato, ò fidato alcuna coſa a i Lauoranti in detta Bottega in preſenza, ò col conſenſo del Maeſtro; parimenti ſia tenuto lo ſteſſo Maeſtro à rifare à quel tale, che hauerà fidato, come ſopra, tutto il danno, ſpeſe, & intereſſe, che per tal cauſa poteſſe patire.

Mà venendo il caſo, che qualcheduno, ò per ſuo vantaggio, ò per altro ſuo riſpetto daſſe, ò fidaſſe Lauorieri, Caparre, Gioie, ò Pietre ad alcun Lauorante, ancorche habbia Banco, ò Luogo in qualſiuoglia Bottega, e ciò ſenza ordine, ò almeno aſſenſo del Maeſtro, e che tali Lauorieri, Caparre, Gioie, Pietre, e ſimili ſi perdeſſero, ò ſi rompeſſero, ò veramente, che foſſero trafugate dallo ſteſſo Lauorante; in ſimil caſo non vogliamo, che chi hauerà data tal robba, come ſopra, habbia attione veruna contro del Maeſtro della Bottega, mà dichiariamo, che habbia attione ſolo contro il Lauorante, al quale haurà conſignato, ò fidato la robba ſudetta, ò parte di eſſa.

E perche tal volta accade, che i Lauoranti, hora lauorano ad vn Maeſtro, & hora ad vn' altro, & ad effetto ancora, che ciaſcheduno, il quale poteſſe hauer comprato Lauorieri, i quali nel progreſſo del tempo poteſſero ſcoprirſi non eſſer fatti alla lega douuta.

Perciò ſi dichiara, che qualunque perſona, la quale foſſe ſtata ingannata, ò dannificata nella compra de' Lauorieri d' Oro, ò d' Argento, così nella lega, e bontà, come nel ſouerchio riempimento di eſsi, poſſa, & habbi tempo dentro il termine di vn' Anno da principiarſi dal giorno della compra à preſentarſi auanti il Maſſaro, & Vfficiali dell' Arte, & auanti di eſsi far apparire il ſuo pregiuditio; Il che giuſtificato, vogliamo, & ordiniamo, che li detti Maſſaro, & Vfficiali debbano immediatamente far riſtorare, e rimborſare pienamente il Compratore ſudetto di ogni danno ſpeſa, & intereſſe ſuo dal Venditore, ò Facitore, e condannare il Reo nella pena diſ-

poſta

posta da' presenti Statuti, nè di tal Sentenza si possi reclamare, ò dir di nullità in conto alcuno.

Et essendo spirato l' Anno, e per il dannificato non fatta instanza, nè ricorso veruno, come sopra, dichiariamo non esser più luogo à querela, ò pretensione alcuna, contro di chi si sia.

Del modo di locare i Beni della Compagnia. Cap. XXXII.

SI ordina, e statuisce, che il Massaro, & Vfficiali della Compagnia, che saranno per il tempo, ò la maggior parte di essi, e con l' interuento sempre del Depositario, possino affittare, e concedere in affitto Case, Botteghe, Stantie, Luoghi, Terre, Beni, e Ragioni, ò Giurisdittioni della Compagnia à qualunque persona, che loro parerà, e da essi sarà stimata idonea, e per quell' affitto, ò Pigione, che à loro piacerà più vtile, & espidiente per la Compagnia, purche tali locationi, ò affitti non si faccino per maggior tempo, che di trè Anni, e che li Conduttori diano idonea Sigurtà.

Et accadendo, che per beneficio, & vtile della Compagnia fosse conosciuto bene il far locatione per termine più longo, che di trè Anni, in tal caso debbano il Massaro, & Vfficiali portar simile negotio al Conseglio, congregato in numero legittimo, il quale vogliamo habbi autorità, mediante legittimo Partito, di concedere termine insino di noue Anni; mà non più oltre, e con le douute cautele. Et ogni, e qualunque locatione, ò affitto fatto in altra forma, sia subito nullo, & inualido, come per tale adesso per all' hora si dichiara.

E per l' osseruanza di quanto per le cose dette di sopra, fatte nella forma sopra espressa, vogliamo, che li detti Massaro, & Vfficiali, ò la maggior parte di essi habbiano facoltà, & autorità di obligare tutti li Beni, e Ragioni della Compagnia con tutti li patti, pene, promissioni giuramenti, & altre clausule opportune, e solite, etiam per publico Instrumento da Rogarsi per il Notaro della Compagnia.

Del Protettore, Auocati, e Procuratori. Cap. XXXIII.

COnoscendosi per molto bene, vtile, e necessario l' hauere chi protegga, e diffenda la Compagnia, e sue Ragioni, & Aderenze; Pertanto si statuisce, che per maggior conseruatione, e perpetua manutentione habbia la Compagnia degli Orefici vn Protettore, il quale sia vno dell' Ordine dell' Illustriss. Reggimento da chiedersi per li detti Vfficiali, e Compagnia all' Illustriss. Reggimento medesimo; Et in oltre vogliamo, che habbiano autorità gl' istessi Vfficiali, e Compagnia di eleggersi vn' Auocato, & anche vn Procuratore à loro volontà per diffesa delle ragioni, e prerogatiue della Compagnia medesima, e per quel tempo, e con quelle Conditioni, che stimaranno opportune.

Dell' Aggiustatore de' Marchi, e Bilancie. Cap. XXXIV.

ESsendo, che la Compagnia degli Orefici gode la prerogatiua di deputare persona per aggiustare, e bollare li Marchi, e Bilancie, e conoscendosi per molto necessario prouedere di Soggetto intelligente, habile, e capace per tal ministerio; perciò si ordina, che il Massaro della Compagnia debba fare Imborsatione di tutti gli Huomini Matricolati in esso Conseglio, li quali habbiano per lo meno trent' Anni di loro età, e dieci d'aggregatione al Conseglio, e tutti li nomi di quelli, li quali haueranno ottenuto più bel Partito, purche il numero di essi non ecceda quello di dicidotto, si doueranno imborsar in vna Borsa à posta della qual Borsa il Massaro il primo giorno di Decembre di ciaschedun' Anno farà estrattione di due Bollettini, il primo de' quali s' intenderà estratto per il primo semestre dell' Anno futuro, e l' altro per il secondo semestre, e così seguitarà sino finita tale Imborsatione.

Ciascheduno estratto hauerà tempo trè giorni à dichiarare di volere, ò nò accettar l' Vfficio, & accadendo, che qualcheduno rinontij alla sua estrattione; il Massaro procederà all' estrattione di vn' altro, é quello, che verrà estratto s' intendi per il secondo semestre.

Ciascheduno, che verrà estratto, debba prima di esercitarlo giurare nelle mani del Massaro di esercitar l' Vfficio da huomo da bene, e personalmente, e di osseruare in tutte le sue parti il presente Capitolo da leggersegli nell' Atto del giuramento dal Notaro della Compagnia, il quale ne douerà far Rogito, & in oltre pagare alla Compagnia per regaglia lire quattro di quattrini.

Accadendo la morte di qualch' estratto in tempo, ch' egli hauesse già principiato ad esercitare, in tal caso douerà il Massaro estraere vn' altro dalla stessa Borsa, il quale estratto douerà succedere con le Condittioni sudette nell' esercitio dell' Vfficio in luogo del Morto, e nondimeno sia rimborsato nell' istessa Borsa per poter poi esser estratto, & ottenere in altra estrattione, e questo ogni qual volta per occasione di tal vacanza non hauesse esercitato l' Vfficio per cinque Mesi, nel qual caso non douerà altrimenti esser rimborsato.

Accettato, e giurato, che hauerà l' estratto alla forma predetta, douerà il Massaro consignarli il Campione, ò Campioni de' Marchi, e peso, & il Bollo del Commune di Bologna, facendo far Rogito di tal Consegna dal Notaro di essa.

Sia tenuto il detto estratto custodire diligentemente, e con ogni fedeltà li Campioni del peso, che li saranno consignati, e quelli almeno vna volta

ogni

ogni due Mesi contrapesare con li Campioni, che si doueranno conseruare, e custodire nella Compagnia, e dentro la Cassa doue si conseruano le Imborsationi, dalla quale non vogliamo, che si posino leuare. Se non con l' assistenza del Massaro, & Vfficiali della Compagnia, ò della maggior parte di esi per far i confronti, & aggiustamenti sudetti, per douersi poi riponere nella Cassa medesima.

Douerà con tali Campioni, e con la regola di esi aggiustare fedelmente tutti li Pesi, Marchi, e Bilancie della Città, Guardia, e Contà di Bologna e quelli aggiustati, che saranno, bollare con il Bollo sudetto del Commune di Bologna da darsegli dalla Compagnia, come sopra, & in oltre contrasegnarli con il Bollo suo proprio in principio d'ogni semestre, e secondo la forma de' Bandi soliti.

Douerà scriuere, e notare fedelmente in vn libro à posta il nome di tutti quelli, che verranno, ò mandaranno à bollare Marchi, ò Bilancie col numero, e distintione di esi, e del luogo doue stanno, & in fine del suo Vfficio consignare al Massaro, & Vfficiali lo stesso libro con i pesi, & il Bollo predetti, e farsene far riceuuta.

Per mercede, e ricognitione dell'opera, e fatica se gli permette di pigliare, e farsi pagare quattrini trè per bollo, e quattrini sei per ogni peso, che aggiustasse, e quanto alle Bilancie che andassero aggiustate, posi farsi honestamente pagare à proportione della fattura.

Quanto alle Bilancie, e pesi degli Orefici non vogliamo, che posi pretendere cosa alcuna in riguardo del Bollarli, mà occorendo aggiustar pesi, ò Bilancie, habbia da conseguire moderata mercede.

In caso, che l'estratto, e Bollatore, come sopra, non volesse esercitar personalmente l'Vfficio, non vogliamo, che in conto alcuno possa egli deputar altra persona à sua volontà, mà debba proporre trè Soggetti dell' Arte habili, e capaci, e di buona intelligenza al Conseglio della Compagnia, il quale con suo partito legittimo possa eleggere vno delli trè nominati, come sopra in sostituto all'istesso, il quale in simil caso, douerà dare per ricognitione alla Compagnia lire venti di quattrini, & ogni, e qualsiuoglia Deputatione, ò Sostitutione, fatta in altra maniera s'intenda nulla, & inualida conforme presentemente si dichiara tale, & in oltre l' estratto sia priuo per vn'Anno di poter conseguire gli Vfficij della Compagnia; E si ordina al Massaro, & Vfficiali di douer inuigilare, che dal Bollatore, ò Aggiustatore si osserui pienamente la dispositione di questo Capitolo, e che non sieguano estorsioni, & in ogni caso di reclamo facciano rigorosa giustitia, e con facoltà à medesimi in caso di contrauentione di priuarlo dell' Vfficio, e condannarlo nelle pene insino alla somma di lire cinquanta à loro arbitrio.

Del luogo doue si hà da esercitar l' Arte dell' Oreuesaria. *Cap.* XXXV.

SI stabilisce, & ordina, che tutti quelli, i quali faranno lauorieri così d'Oro,come d' Agento, ò che in qualsiuoglia modo esercitaranno l' Arte dell' Orefice, ò membro dipendente da quella, come ancora i Gioieglieri, debbano hauere, e tenere le loro Botteghe, Stationi, ò Banchetti publicamente nel distretto, e luogo, che si stabilisce per tale esercitio, il qual distretto dichiariamo esser principalmente la Contrada detta degli Orefici; Il Portico de' Banchi sino al capo delle Pescarie; Tutta la Contrada delle Spadarie. Il Mercato di mezzo frà li capi delle Spadarie, e Calzolarie; Le Pellizzarie, e Cimarie, e la Contrada delle Calzolarie dal Mercato di mezzo sino à S. Matteo delle Pescarie, nè vogliamo, che alcuno così Maestro, come Obediente, e tanto Terriero, come Forestiero, possa in modo alcuno esercitare la dett' Arte, ò alcun membro di quella, nè hauere, ò tenere Bottega, Resìdenza, Statione, ò Banco in alcun' altro luogo della Città, fuori che ne' sopradetti, e nè meno lauorare, ò far lauorare fuori di detto distretto, come sopra, sotto pena di lire cento di Bolognini da esequirsi immediatamente, e d' applicarsi per vn terzo all' Accusatore, vn terzo à Luoghi Pij, e per vn terzo alla Compagnia.

Accadendo, che qualcheduno così Maestro, come Lauorante fosse astretto, ò per necesità, ò per causa vrgente, di lauorare in altro luogo per qualche spatio di tempo, e non già mai per aprirui Bottega, Statione, ò Banco, non vogliamo, che posi farlo in altra maniera, che con espressa licenza dal Conseglio da ottenersi in esso per legittimo Partito, e da sottoscriuersi tal licenza dal Massaro, & Vfficiali, ò maggior parte di esi, e dal Notaro della Compagnia, e quello, che adimandarà tal licenza, douerà prima giurare in mano del Massaro, & Vfficiali di esser astretto à far tal Lauoriere fuori de' luoghi sudetti per giuste, e legittime cause, e non per propria commodità, le quali cause douerà pure giustificare auanti del medesimo Massaro, & Vfficiali, i quali prima di portar l' Instanza al Conseglio, doueranno diligentemente esaminare le cause predette, e considerare, se quello, che adimanda la licenza è solito à dimandare simili licenze, nel qual caso non douranno ammetterlo, e molto meno quando questo non hauesse Bottega, Banco, ò Statione in luogo alcuno in detto distretto; la qual licenza non vogliamo si possa concedere per maggior tempo, che di due Mesi, e prorogarla in più volte à più d' vn semestre in tutto, e per tutto; altrimente sia nulla, & inualida, come per tale adesso per all' hora si dichiara.

Che

Che non s' incantino Botteghe, Lauoranti, e Discepoli, e del modo d' accettare i Lauoranti. Cap. XXXVI.

PEr prouedere, che gli Huomini della Compagnia stiano vniti, & in buona pace, e per leuare tutte le ombre, che potessero disturbar gli animi di esi, particolarmente con l' incantarsi l' vn l' altro le Botteghe, come anche per lo suiarsi l' vn l' altro li Discepoli, e Lauoranti; Perciò si ordina, e statuisce, che niuno dell' Arte, così Maestro, come Lauorante, e tanto Terriero, come Forestiero, possa incantare, ò leuare per via di maggior offerta, Bottega, Statione, ò Banco, nella quale vi fosse vn' altro dell' Arte medesima, sotto pena di cento Scudi d' Oro d' applicarsi vn terzo all' Accusatore, vn' altro terzo alla Compagnia, e l' altro terzo à Luoghi Pij, e questo ogni qual volta il primo Conduttore hauesse pagate le sue pigioni, e goduta la Bottega, Statione, ò Banco ad arbitrio di huomo da bene.

E per asicurare maggiormente, che non nascano simili Scandali, si ordina, e statuisce, che quando vn' Orefice così Maestro, come Lauorante fosse cacciato da vna Bottega, ò Banco, ò Statione contro sua volontà, purche non habbi diffettato nel pagamento della Pigione, e godimento della Casa, come sopra; Non possa per lo spacio di trè Anni intieri entrare nella medesima Bottega, Statione, ò Banco alcun' altro Orefice, ò Lauorante ad esercitarui l' Arte, e molto meno condurre in affitto tal Bottega, Statione, ò Banco à titolo di esercitarui, ò veramente farui esercitare alcun' altr' Arte sotto la pena sudetta.

In oltre per l' effetto sudetto, si statuisce, & ordina, che niuno Maestro, ò Lauorante dell' Arte così Terriero, come Forestiero, possa suiare, ò con qualsiuoglia pretesto far partire da vn' altra Bottega per introdurlo nella sua, alcun Discepolo, ò Lauorante, mentre non fosse con licenza del Maestro doue lauoraua, & in qualunque caso, che il Maestro primo di quel Lauorante, ò Discepolo partito dalla sua Bottega senza sua licenza, notificasse, ò facesse notificare per ordine del Massaro, & Vfficiali all' altro Maestro di non hauer licentiato il Lauorante, ò Discepolo, che sarà partito, sia tal Maestro obligato à licentiarlo subito dalla sua Bottega sotto pena di lire trè il giorno, che lo trattenesse da applicarsi alla Compagnia, e nondimeno tal Discepolo, ò Lauorante sia obligato à ritornare dal primo Maestro insino à tanto, che hauerà compito il tempo conuenuto.

E perche molte volte ancora accade, che i Lauoranti, li quali conducono luoghi, ò Banchi à pigione dalli Padroni, ò Conduttori di Botteghe malitiosamente fanno debiti con i loro Maestri, e dopoi sotto diuersi pretesti si

partono

partono per andar à lauorare in altre Botteghe, senza hauer sodisfatto il lor debito col primo Maestro. Perciò si ordina, e prouede, che alcun Maestro di Bottega non posi in qualsiuoglia modo accettare, nè dar luogo, ò Banco alcuno nella sua Bottega ad alcun Lauorante, che si fosse partito da vn altro Maestro, al quale restasse debitore, mà vogliamo, che nel termine di trè giorni prosimi dal dì, che li sarà notificato per ordine del Massaro, che quel tale debitore del primo Maestro di Bottega, nella quale Notificatione douerà esser espresso la quantità del debito, che debba licentiarlo affatto dalla sua Bottega, e non lo licentiando s' indenda, e sia ipso fatto, & in effetto obligato à sodisfare à detto primo Maestro Creditore di tutta la somma, e quantità di danaro, ò robbe rispettiuamente, che fosse debitore tal Lauorante, e che li sarà stato espresso nella Notificatione. Qual debito vogliamo sia obligato di pagare, e sodisfare intieramente in termine di dieci giorni, all' hora prosimi, senza eccettione alcuna, e dichiariamo, che il detto Massaro posi ad instanza di detto primo Maestro creditore, commettere, e rilasciare il precetto esecutiuo contro li beni, e robbe di detto secondo Maestro, per la somma, e quantità, che sarà stata espressa nella Notificatione; E tutte le predette cose vogliamo, che habbiano ancora luogo con quelli i quali di segreto, ò di palese daranno da lauorare à simile Lauorante, debitore al primo Maestro, come sopra, ogni volta, che ad esi sarà notificato il debito nella forma espressa.

Del Salario, e pagamento à chi farà comprare, ò locare Gioie, ò Perle, & altri Ornamenti. Cap. XXXVII.

PErche ogni fatica merita premio, si ordina, e sttatuisce, che ciascheduno di dett' Arte, ancorche non fosse descritto per mezzano, ò Sensale nel Foro de' Mercanti, il quale farà vendere, ò comprare alcuna quantità di Perle, ò Gioie ad alcuno, così dell' Arte, come fuori di quella, e così Terriero, come Forestiero, e di qual conditione si sia, debba per sua ricognitione, Mercede, ò Sensalaria conseguire da quello, che venderà due per cento del valore, che sarà concordato per tali Gioie, e Perle, e da quello, che comprarà vn per cento à proportione, come di sopra, in maniera, che per Mercede, e Sensalaria habbia conseguito trè per cento del prezzo concordato per la Robba contrattata, come sopra, e lo stesso per i Lauorieri d' Oro, ò d' Argento, ò misti, che farà vendere, ò comprare rispettiuamente.

Per tutte le Gioie, Perle, ò Lauori, così d' Oro, come d' Argento, che farà affittare, ò appigionare, se li statuisce per sua ricognitione, e Mercede quattro per cento dell' affitto, che sarà concordato, e non del valore

della

della cosa affittata da pagarsegli per vna sol volta da quello, che affittà, ò appigiona, & in oltre due per cento, come sopra, e per vna sol volta da quello, che riceue ad affitto, ò à pigione.

Che alle Filze di Perle fine non si ponga tara. Cap. XXXVIII.

HAuendo l'esperienza fatto conoscere, che molti alettati da illecito guadagno pongono alli capi delle Filze di Perle smaiette d'Argento, e d'Oro, & anche di Piombo, e poi lo coprono con filo di Seta in grauissimo pregiuditio, & inganno del Compratore; Perciò si stabilisce, che le Perle non possano infilzarsi con altro, che con Cordoncino di Seta pura, & alli capi di esse Filze non vogliamo, che si ponga smaietta alcuna prima, che siano pesate, e vendute sotto pena insino alla somma di lire cento ad arbitrio del Massaro, Rettore, & Vfficiali d'applicarsi vna terza parte alla Compagnia, vna parte all'Accusatore, e l'altra parte à Luoghi Pij.

Della compra del Carbone. Cap. XXXIX.

AD effetto, che ciascheduno dell'Arte posi hauer Carbone per lauorare più facilmente, si dichiara, che sia lecito à ciascheduno Lauorante dell'Arte di poter comprare in qualsiuoglia tempo ciascuna quantità di Carbone, che li parerà, e piacerà, & ancora di poterlo riuendere liberamente à qualunque Orefice, che volesse comprarne.

Della compra delle Robbe perdute, ò che fossero state robbate. Cap. XL.

PEr prouedere all'indennità, così di quelli, che hauessero perduto, ò loro fossero state robbate Robbe spettanti all'Arte dell'Orefice, come degli Orefici medesimi, si statuisce, e dichiara, che qualunque perderà, ò li sarà stato robbato cosa alcuna spettante all'Arte dell'Orefice, douerà presentarsi auanti del Massaro della Compagnia, & à quello dar nota, e contrasegni della Robba robbata, ò perduta, e far instantia, che sia mandata la solita Notificatione, nella quale sia espressa la qualità della Robba, che sarà stata robbata, ò perduta, da sottoscriuersi tal Notificatione dal Notaro in forma, e da farsi esequire per il Garzone della Compagnia, ò mediante publico esecutore à ciaschedun dell'Arte. Qual Notificatione esequita, dichiariamo, che qualunque comprarà tali Robbe robbate incorrerà nella solita pena de' Bandi; mà quando alcuno di esi dell'Arte hauesse comprato simili Robbe robbate prima di essergli stata esequita la Notifica-

tione

tione ſopradetta, e che il Compratore non l' haueſſe pagata prezzo vile, e tenuo, in modo, che dal prezzo medeſimo ſi conoſceſſe chiaramente il dolo del Compratore; in tal caſo non vogliamo, che poſſa eſſer incorſo in pena alcuna, e ſolo poſſa eſſer aſtretto à reſtituirla al Patrone per lo ſteſſo prezzo, per il quale egli l' hauerà comprata, e non in altra maniera. In oltre vogliamo, che qualunque dell' Arte, che prima della Notificatione ſudetta haueſſe comprata tal Robba robbata, ò perduta, e che la manifeſtaſſe al Patrone, ò al Maſſaro della Compagnia, oltre l' eſſer reintegrato dello ſpeſo, poſsi ancora conſeguire, e conſeguiſca la Mancia, ò ricognitione, che foſſe eſpreſſa nella ſudetta Notificatione.

Della Viſita da farſi al Monte di Pietà de' Lauorieri, così d' Oro, come d' Argento prima di venderli. Cap. XLI.

NOn eſſendo conueniente per honore di queſta Città, e per beneficio vniuerſale, che i lauorieri d' Oro, ò d' Argento ſin' ad hora fabbricati, e venduti nella Città, Contà, e diſtretto di Bologna, e che ſi fabricheranno in auuenire, ſiano di bontà, e leghe diuerſe, e contro la forma, & ordine delli preſenti Statuti, fatti per buona regola della Compagnia degli Orefici, e Gioieglieri di queſta Città, & eſſendo mente, & intentione dell' Eminentiſsimo e Reuerendiſsimo Sig. Cardinale Legato, e de gl' Illuſtriſsimi Signori Gonfaloniere di Giuſtitia, e Signori del Reggimento di Bologna, che detti Statuti ſi oſſeruino, e che ſia totalmente precluſa ogni ſtrada alla fraude. Perciò ſi ſtatuiſce, & ordina, che in auuenire i Signori Vfficiali del ſacro Monte di Pietà di Bologna, & i loro miniſtri, non poſſano, nè debbano in modo alcuno (riſpetto alli pegni d' Oro, e d' Argento, che di tempo in tempo vanno in Sorte) vendere, nè tenere in publico, nè in priuato alcnna ſorte di lauorieri d' Oro, ò d' Argento, che non ſiano alla lega, e bontà taſſata, & ordinata da i preſenti Statuti, e cioè, che riſpetto, all' Oro, non ſia minore di danari venti per onza, e riſpetto à quelli d' Argento, di onze noue, e danari venti per ogni libra.

Perciò ſi ordina, e ſtatuiſce, che quando di tempo in tempo ſi faranno le ſorti, debbano prima di eſporſi alla vendita tali lauorieri, eſſer ſtati viſitati dal Rettore della Compagnia, con li due ſuoi Conſiglieri pro tempore, mà però ſenza premio veruno, ò veramente vno deputato dalla Compagnia de gli Orefici, i quali, ò il quale debbano viſitare, e paragonare tutti li detti Lauorieri, che doueranno andar in Sorte, con l' interuento ſempre di vno de gli Vfficiali di detto Monte, ò altro da loro deputato, e quei Lauorieri, che non ſaranno alla Bontà, e lega predetta riſpettiuamente, diſtruggere, e guaſtare per venderſi poi per Oro, ò Argento rotto, precedenti però

le or-

le ordinarie Notificationi, e Cride, che tali pegni si fonderanno. E se i detti Rettore, e Consiglieri, ouero il Deputato della Compagnia non venissero à far tal Vfficio alla prima chiamata, in tal caso li Signori Vfficiali del Sacro Monte, posino à loro elettione chiamare altri Orefici à spese della detta Compagnia.

Delle Materie pertinenti all' Arte. Cap. XLII.

ACcioche sia distintamente conosciuto l'esercitio dell' Arte de gli Orefici, e quali siano le materie ad essa spettanti, si dichiara, e statuisce, che tutti gli Huomini del Conseglio, ouero obedienti della Compagnia de gli Orefici, così Maestri, come Lauoranti, posino liberamente esercitar l'Arte, comprare, vendere, e riuendere, barattare all'ingrosso, & à minuto ogni sorte, e quantità d'Oro, e d'Argento, Gioie, e Perle, così Fine, come Finte, & ogni, e qualunque sorte di Pietre dure, e tenere, così legate, come dislegate, e quelle à suo beneplacito legare in Oro, ò in Argento, ouero in altro metallo, così dorato, come nò, & ogni altra sorte di Lauori, che più loro piacerà. In oltre sia lecito à medesimi di fare foglia da Rubini, Smeraldi, Zaffirri, e d'Oro, & altre simili cose, e di poter accommodare ogni sorte di Gioie, & intagliar pietre dure, e tenue così basse, come di rilieuo, forar Perle, lauorar Coralli, tirar in Filo, battere Oro, & Argento, & altri Metalli, far Saggi, comprar, e vendere Cenerazzi, Spazzature, lauare, colare, partire, affinare, cimentare ogni sorte, e quantità d'Oro, e d'Argento, e comprar Monete, ouero Medaglie d'Oro, d'Argento, di Bronzo, ò d'altri Metalli, sì Antiche, come Moderne, tanto à peso, quanto à numero, e quelle poter Tagliare, e Fondere per legare, e far altri Lauori, come di sopra, eccettuando però le Monete battute nella Zecca di Bologna, e nello Stato Ecclesiastico, mentre non hauessero espressa licenza da Signori Superiori.

Posino ancora affittare, ò dar à nolo ogni sorte di Perle, Pendenti, Gioie legate, ò dislegate, Collane, Coralli, Centurini, & ogni altra sorte di Lauorieri, & Ornamenti, così d'Oro, come d'Argento.

E parimenti far tutte quelle cose, che sono solite à farsi, ò che si faranno per mano degli Orefici, le quali sono dependenti, ò occasionate dalle predette, ò à quelle annesse, ò connesse, ò somilianti.

Dell' Opere Pie, & esemplari. Cap. XLIII.

NOn essendo la Compagnia degli Orefici per la sua antichità, e prerogatiue punto inferiore alle altre Vniuersità dell' Arti della Città di Bologna, e parendo molto conueniente, che nelle funtioni publiche comparisca con quel decoro, che si conuiene; perciò si determina, che il Massaro,

ſaro, Vfficiali, & Huomini di quella con il loro Signifero auanti debbano continuare, e ſiano obligati ad interuenire alle ſolite funtioni publiche, e nella forma ſeguente, cioè

Alle Proceſsioni, che ogn' Anno ſi fanno per le Rogationi, doueranno interuenire ordinatamente il Maſſaro, Vſſiciali, e tutti gli Huomini del Conſeglio col loro Signifero auanti, & andare à quel luogo, che loro ſtà preſcritto; Et in oltre ogni mattina, che ſi porta proceſsionalmente per la Città la Santiſsima Imagine della B. V. di S. Luca mandare due Huomini con vna Torza per ciaſcheduno acceſa, li quali doueranno andare con gli altri Huomini ſoliti mandarſi dall' altre Vniuerſità.

Per la Solennità del Corpus Domini, doueranno interuenire il Maſſaro, Vfficiali, & Huomini predetti con il Signifero alla Proceſsione generale del Santiſsimo Sacramento, che in quel giorno ſi fà ogn' Anno dalla Chieſa Metropolitana di S. Pietro, & andare proceſsionalmente nel luogo loro preſcritto, con vna Torza acceſa in mano per ciaſcheduno, continuando tutto il Viaggio della Proceſsione inſino al ritorno nella ſteſſa Chieſa di S. Pietro, che però ſi ordina al Depoſitario di douere per quella mattina à ſpeſe della Compagnia hauer proueduto di tante Torze, quanti ſono gli Huomini del Conſeglio con il loro Notaro per diſtribuirle poi, come ſopra, nè vogliamo in conto alcuno, che ſi dia la Torza ſe non à quelli, che effettiuamente interueniranno perſonalmente alla detta Proceſsione, eccettuati però quelli, i quali per infermità, ò per altra giuſtiſsima cauſa à giuditio del Maſſaro, & Vfficiali, foſſero impediti, nel qual caſo ci contentiamo poſsino mandare vn figliuolo almeno di età ſopra quindeci Anni, ouero vn fratello, ò altro Parente, ò Perſona veſtita honoratamente ad arbitrio del Maſſaro, e non in altra maniera,

Ogn' Anno nella vigilia dell' Aſſontione della B. V. del Meſe d' Agoſto, doueranno il Maſſaro, Vfficiali, & Huomini del Conſeglio, col loro Signifero, in occaſione della funtione, che ſi fà il dopo pranſo di quel giorno interuenire alla detta funtione, & offerire vna Torza, conforme il ſolito.

Lo ſteſſo parimente doueranno eſeguire la Vigilia del glorioſo S. Petronio Protettore della Città nel portarſi il di lui Santiſsimo Capo dalla Chieſa di S. Stefano à quella di S. Petronio.

Et in oltre doueranno interuenire à tutte l' altre funtioni, e Proceſsioni, alle quali interuengono l' Arti della Città, e nella ſolita forma.

E perche la Compagnia poſſa ancora eſercitarſi negli atti di Pietà, così verſo i Luoghi Pij, come con gli Huomini del Conſeglio di eſſa, perciò ſi concede, che ogn' Anno, e cioè à Paſqua, & à Natale, poſsino il Maſſaro, & Vfficiali di eſſa diſpenſare inſino alla ſomma di lire venti di quattrini per ciaſcheduno ſemeſtre in elemoſina à quei Luoghi Pij, che concorderãno eſsi Maſſaro, & Vfficiali.

Pari-

Parimente posſino, anzi debbano il Maſſaro, & Vfficiali, in occaſione di longa Infermità di qualcheduno del Numero del Conſeglio, deputare due Aſſonti per viſitarlo, e conſolarlo, e trouando gli Aſſonti medeſimi, che l' Infermo foſſe in ſtato di biſogno, posſino ſoccorerlo ſino alla ſomma di lire ſette, e mezzo, & eſſendo maggiore il ſuo biſogno, debbano riferirlo in Conſeglio, il quale in tal caſo vogliamo, che per legittimo Partito poſſa contribuirli qualche honeſto ſoccorſo.

E perche appariſca maggiormente la Pieta della Compagnia verſo degli Huomini del Numero, ſi ordina, che in occaſione della morte di ciaſcheduno di eſsi, debbano il Maſſaro, & Vfficiali, ſubito hauuto l' auuiſo, far cellebrare dodeci Meſſe à gli Altari Priuileggiati della Città à ſpeſe della Compagnia per l' Anima di tal Defonto; & in oltre vogliamo, che il Maſſaro, Vfficiali, & Huomini del Conſeglio, con il loro Signifero, & in forma rapreſentante, debbano andare ad honorare la Sepoltura del Morto, portando in mano ciaſcheduno di eſsi vn Cauezzo di Torza decente, acceſo da prouederſi à ſpeſe della Compagnia.

E per tutto il giorno, nel quale ſarà publicata la morte di vno del Numero del Conſeglio, doueranno tutti li Maeſtri di Bottega d' Orefice, così del Numero, come Obedienti, tener chiuſe le ribalte delle loro Botteghe in ſegno di meſtitia, e per honorificenza del Defonto.

Concluſione delli preſenti Statuti. Cap. XLIV.

Finalmente ſi dichiara, che li preſenti Statuti debbano ſeruire di Legge perpetua, & inalterabile à tutti gli Huomini, così del Conſeglio, come Obedienti, ò in qualſiuoglia modo dependenti dalla Compagnia degli Orefici, commandando eſpreſſamente la piena oſſeruanza di eſsi in tutte le ſue parti. Caſſando, & abolendo qualunque altro Statuto, Prouiſione, Sentenza, ò Decreto nelle parti repugnanti à queſto, e confirmando tutte le Gratie, Indulti, Priuileggi, Prerogatiue, in qualſiuoglia modo, e tempo concedute alla Compagnia degli Orefici, intendendo quelle cumulare, & ampliare, e non mai diſtruggere, nè pregiudicare in conto veruno.

E per tutte le dubietà, che in qualſiuoglia modo poteſſero naſcere circa l' Interpretatione de' preſenti Statuti, e Prouiſioni, ordiniamo ſi debba ricorrere all' Illuſtriſs. Sig. Gonfaloniero di Giuſtitia, che ſarà per il tempo, e che ſi debba ſtare alla di lui dichiaratione in ogni maniera.

In oltre vogliamo, e dichiariamo, che ſia lecito a qualſiuoglia perſona, così dell'Arte, come nò, la quale ſi ſentiſſe grauata dagli Vfficiali della Compagnia medeſima, i quali haueſſero mancato alle parti del loro Vfficio, e maſsime nel punire li Delinquenti, & in qualſiuoglia modo non oſſeruata la diſpoſitione de' preſenti Statuti.

In oltre si comanda espressamente à tutti gli Vfficiali della Compagnia, che trouando, in occasione di esercitare i loro Vfficij, disobedienze, ò renitenze nelle cose giuste, e molto più se trouassero alcuno così temerario, che hauesse ardire di offenderli, ò ingiuriarli in fatti, ò con parole; di douere essi Vfficiali, e ciascheduno di essi, sotto pena della priuatione de' loro Vfficij, dare di tutto parte all'Illustrissimo Sig. Gonfaloniero, à cura del quale sarà di far punire li delinquenti, à misura del loro delitto.

E per vltimo si dichiara, che all'Illustrissimo Reggimento sia riseruata piena facolta, & autorità di aggiungere, ò sminuire alli presenti Statuti secondo porterà la variatione de' Tempi, e lo richiederà il bisogno.

Die 22. Ianuarij. 1672.

Congregatis Illustriss. DD. Reformatoribus Status Libertatis Ciuitatis Bononiæ in Camera Eminentiss. & Reuerendiss. D. Cardinalis Legati in numero XXVI. in præfati Eminentiss. præsentia, & de ipsius consensu, & voluntate infrascriptum Partitum positum, & legittimè obtentum fuit videlicet.

Patres Conscripti. Reformationem Statutorumm Societatis Aurificum, de qua suprà à DD. Senatoribus eidem Arti Præfectis Senatui exhibitam per suffragia omnia viginti sex affirmatiua approbarunt. Contrarijs haud obstantibus quibuscumque.

Ità est Cosmus Gualandus Illustriss. Senatus Bononiæ Secretarius.

Adì 28. Gennaro 1672. Giouedì hora 24.

Conuocati, Congregati, e Coadunati per ordine dell' infrascritto Sig. Massaro della sudetta Compagnia de' Signori Orefici di Bologna nella Sala delle solite Radunanze gl' infrascritti Signori Massari, Vfficiali, & Huomini del Conseglio della medesima Compagnia, in termine delle Polize trasmesse à tutti gli Huomini del detto Conseglio, mediante il Sig. Gioseffo Tadulini, moderno Custode di detta Compagnia per il giorno, & hora sudetta, cioè li Signori Odoardo Felice Landi Massaro di Collegio, Gioseffo Prandi Massaro dell'Arte, Paolo Riua Rettore, Marco Antonio Guazzi, Gioseffo Sforza, Dionisio Mengoli Consiglieri, Achille Scarselli, Gio. Domenico Menegatti, Pietro Zagnoni, Michel Angelo Abanti, Giacomo dall'Oglio, Girolamo Corsini, Francesco Benati, Vincenzo Ferri, Antonio Turini, Gio. Francesco Manfredi, Gioseffo Tadulini, Giuliano Agimondi, & Ercole Bricij, e così in numero legittimo essendo oltre li due

terzi

terzi degli Huomini di detto Conſeglio, à quali, così come ſopra congregati detto Sig. Maſſaro Prandi eſpoſe hauer ottenuta dall' Illuſtriſs. Reggimento di Bologna la Riforma de' Statuti di detta Compagnia, in forma autentica, e perciò hauerlo volſuto participare alle Signorie loro, acciò ſe vi foſſe alcuno, che ſopra detta Riforma haueſſe qualche difficoltà, la poteſſe dedurre, prima di darla alle Stampe, e così raccolti li pareri di detti Signori Congregati tutti diſsero, che di già haueuano vdita leggere detta Riforma prima, che foſſe approuata dal ſudetto Illuſtriſs. Reggimento, & eſſer ſtata fatta di comune loro ſodisfattione, e che perciò non ſapeuano, nè haueuano coſa alcuna da dedurre in contrario, & eſſer bene darli in luce quanto prima, occiò da tutti li ſottopoſti à detti Statuti foſſero praticati, pregando anche li ſudetti Maſſari, & Vfficiali in nome di tutto il loro Conſeglio, ad affirmarli in ſegno d' approuatione, & accettatione di quelli, come così fù da eſsi fatto quì ſotto. In quorum, &c.

Franciſcus Maria olim D. Laurentij de Taliaferris Ciuis, & Not. Bononiæ publicus Collegiatus, dictæq; Societatis Secretarius, atque Scriba.

Odoardo Felice Landi Maſſaro di Collegio, &c.
Gioſeffo Prandi Maſſaro, &c.
Paolo Riua Rettore, &c.
Marco Antonio Guazzi Conſigliero, &c.
Gioſeffo Sforza Conſigliero, &c.
Dioniſio Mengoli Conſigliero, &c.

MA-

MATRICOLA
DEGLI HVOMINI DEL CONSEGLIO DELLA COMPAGNIA DEGLI OREFICI DI BOLOGNA

Presentemente Viuenti, e ſono li Signori.

Achille Scarſelli.
Gio. Domenico Menegatti.
Paolo Riua.
Marco Antonio Guazzi.
Pietro Zagnoni.
Michel' Angelo Abanti.
Girolamo Giuſti.
Giacomo dall' Oglio.
Gioſeffo Sforza.
Girolamo Corſini.
Dioniſio Mengoli.
Franceſco Benati.
Vincenzo Ferri.
Antonio Turini.
Gio. Franceſco Manfredi.
Gioſeffo Prandi.
Giorgio Bonetti.
Girolamo Calcina.
Gioſeffo Tadulini.
Odoardo Felice Landi.
Simon Strella.
Giuliano Agimondi.
Ercole Bricij.

TAVOLA DELLI CAPITOLI DE' PRESENTI STATVTI.

Il Fine delli Statuti dell' Honoranda Compagnia de gli Orefici della Città di Bologna, Stampati in detta Città con licenza de' Superiori per Giacomo Monti l' Anno di noſtra ſalute MDCLXXII. ſotto il Pontificato di Noſtro Signore Papa Clemente X.